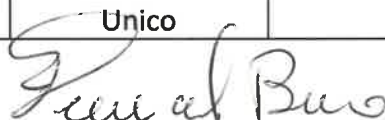


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

	DATA	APPROVATO	NOTE
ADOZIONE	30/06/2023	Amministratore Unico	Prima adozione



MAVI Srl

Via Michelangelo Peroglio, 15

00144 Roma

C.F. e P.IVA 15012641005

1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01	8
1.1	Introduzione	8
1.2	I reati presupposti.....	8
1.3	Responsabilità dell'ente.....	8
1.4	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	9
1.5	Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti.....	10
1.6	Il Decreto nelle vicende modificative dell'ente.....	12
2	IL MODELLO DI MAVI SRL.....	13
2.1	Storia, organizzazione e attività di MAVI Introduzione	13
2.2	Obiettivi e funzione del Modello	14
2.3	Linee Guida.....	14
2.4	Codice Etico e il Sistema Anticorruzione.....	14
2.5	Metodologia adottata nell'adozione del Modello.....	15
2.6	Struttura del Modello: Parte Generale.....	17
2.7	Struttura del Modello: Parte Speciale	17
3	ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.1	I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	20
3.2	Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	20
3.3	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	22
3.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza di MAVI S.r.l.....	22
3.5	Reporting nei confronti degli organi societari.....	23
3.6	Modifiche e aggiornamenti del Modello	23
4	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
4.1	Obblighi di informativa relativi ad atti Ufficiali.....	24
4.2	Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	24
4.3	Sistema delle deleghe	25
5	IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	26
5.1	Principi generali	26
5.2	Violazioni da parte degli Amministratori.....	26
5.3	Violazioni da parte dei dirigenti	26
5.4	Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.....	26

5.5	Violazioni da parte dei consulenti, collaboratori e partners commerciali.....	27
6	SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	28
6.1	Sistema di selezione del personale.....	28
6.2	Formazione e diffusione del Modello	28
	PARTE SPECIALE	30
1	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI..	31
1.1	La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto). 31	
1.2	Attività sensibili	39
1.3	Il sistema organizzativo generale	40
1.4	La politica aziendale sulle “interazioni”	41
1.5	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	42
1.6	Presidi e controlli specifici.....	44
1.7	Il sistema disciplinare.....	44
2	REATI SOCIETARI	45
2.1	Le fattispecie di reato (art. 25-ter del Decreto).....	45
2.2	Attività sensibili	49
2.3	Standard di controllo generali.....	49
2.4	Principi generali di comportamento	50
2.5	Presidi e controlli specifici.....	51
2.6	Il sistema disciplinare.....	52
3	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE e SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	53
3.1	Le fattispecie di reato (art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001)	53
3.2	Le indicazioni della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	54
3.3	Attività sensibili	55
3.4	Principi generali di comportamento	55
3.5	Il sistema di gestione dei rischi in ambito di salute e sicurezza di MAVI S.r.l.	55
3.6	Il sistema disciplinare.....	59
4	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	60
4.1	Le fattispecie di reato (art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001)	60

4.2	Attività sensibili	61
4.3	Standard di controllo generali.....	62
4.4	Principi generali di comportamento	62
4.5	Presidi e controlli specifici.....	63
4.6	Il sistema disciplinare.....	64
5	<i>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....</i>	65
5.1	Le fattispecie di reato (art. 24- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001)	65
5.2	Attività sensibili	68
5.3	Principi generali di comportamento	69
5.4	Presidi e controlli specifici.....	69
5.5	Il sistema disciplinare.....	70
6	<i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</i>	71
6.1	Le fattispecie di reato (art. 25- <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001)	71
6.2	Attività sensibili	71
6.3	Principi generali di comportamento	72
6.4	Presidi e controlli specifici.....	72
6.5	Il sistema disciplinare.....	72
7	<i>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</i>	74
7.1	Le fattispecie di reato (art. 24- <i>ter</i> del D. Lgs. n. 231/2001)	74
7.2	Attività sensibili	77
7.3	Principi generali di comportamento	77
7.4	Presidi e controlli specifici.....	77
7.5	Il sistema disciplinare.....	78
8	<i>FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</i>	79
8.1	Le fattispecie di reato (art. 25- <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001)	79
8.2	Attività sensibili	81
8.3	Principi generali di comportamento	81
8.4	Presidi e controlli specifici.....	81
8.5	Il sistema disciplinare.....	82
9	<i>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....</i>	83
9.1	Le fattispecie di reato (art. 25- <i>bis</i> 1 del D. Lgs. n. 231/2001).....	83

9.2	Attività sensibili	84
9.3	Principi generali di comportamento	84
9.4	Presidi e controlli specifici.....	85
9.5	Il sistema disciplinare.....	85
10	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	86
10.1	Le fattispecie di reato (art. 25- <i>quinquies</i> del D. Lgs. n. 231/2001).....	86
10.2	Attività sensibili	87
10.3	Principi generali di comportamento	87
10.4	Presidi e controlli specifici.....	88
10.5	Il sistema disciplinare.....	88
11	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	89
11.1	Le fattispecie di reato (art. 25- <i>decies</i> del D. Lgs. n. 231/2001)	89
11.2	Attività sensibili	89
11.3	Principi generali di comportamento	89
11.4	Presidi e controlli specifici.....	89
11.5	Il sistema disciplinare.....	90
12	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	91
12.1	Le fattispecie di reato (art. 25- <i>novies</i> del D. Lgs. n. 231/2001).....	91
12.2	Attività sensibili	94
12.3	Principi generali di comportamento	94
12.4	Presidi e controlli specifici.....	95
12.5	Il sistema disciplinare.....	95
13	REATI AMBIENTALI.....	96
13.1	Le fattispecie di reato (art. 25- <i>undecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001)	96
13.2	Attività sensibili	105
13.3	Principi generali di comportamento	105
13.4	Presidi e controlli specifici.....	105
13.5	Il sistema disciplinare.....	106
14	REATI TRIBUTARI.....	107
14.1	Le fattispecie di reato (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001)	107
14.2	Attività sensibili	109

14.3	Principi generali di comportamento	109
14.4	Presidi e controlli specifici.....	109
14.5	Il sistema disciplinare.....	110

DEFINIZIONI

- MAVI S.r.l. o “MAVI” o “Società”: MAVI S.r.l.
- “Codice Etico”: Documento adottato da MAVI S.r.l. con delibera del Consiglio di Amministrazione, volto ad indicare i valori cui la società si ispira nello svolgimento della propria attività;
- “Decreto”: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni e modifiche;
- “Sistemi di controllo”: sistema di controllo predisposto dalla società al fine di prevenire, attraverso l’adozione di appositi protocolli, i rischi di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo al quale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è affidato compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di MAVI S.r.l. sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- “Dirigenti”: i dirigenti di MAVI S.r.l.
- “Dipendenti”: tutti i lavoratori subordinati di MAVI S.r.l. (impiegati, quadri, operai, ecc.);
- “Modello”: il modello di organizzazione, di gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento (di seguito denominato “Modello”);
- “P.A.” o “Pubblica Amministrazione”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio (con la stessa definizione ci si riferisce a qualsiasi soggetto che rivesta le funzioni di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio anche se non alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione);
- “CONSOB”: Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.
- “Partner”: soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con MAVI S.r.l., quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (consulenti, agenti, procacciatori, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei processi sensibili;
- “Reati”: i reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- “Processi Sensibili”: attività di MAVI S.r.l. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- “Area di rischio”: area/settore aziendale a rischio di commissione dei reati per i quali è applicabile la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001;
- “Linee Guida Confindustria”: le Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, approvate dal Ministero della Giustizia in data 24 maggio 2004 e successivamente aggiornate in data 21 luglio 2014.

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

1.1 Introduzione

Il Decreto introduce e disciplina nel nostro ordinamento la responsabilità degli “enti” conseguente alla commissione di specifici reati che si aggiunge a quella penale della persona fisica, che ha commesso materialmente il fatto.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli Enti pubblici economici e gli Enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati). Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

La responsabilità dell'ente non sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato.

È istituita dal Decreto un'anagrafe nazionale nella quale sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti divenuti definitivi in merito all'applicazione agli enti di sanzioni amministrative dipendenti da reato

1.2 I reati presupposti

La responsabilità amministrativa dell'Ente può essere configurata solo in relazione a quegli illeciti penali espressamente individuati come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente dal D. Lgs. n. 231/2001 e/o dalla Legge n. 146/2006 e richiamati nell'Allegato 1 – Reati Presupposto.

1.3 Responsabilità dell'ente

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che:

- il reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere:

- soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. soggetti in “posizione apicale”);
- soggetti sottoposti alla direzione o al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare, ove presenti, gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione o Project Manager con autonomia finanziaria e funzionale.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici o comunque operano sotto la loro direzione o vigilanza. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'ente, quali, a titolo di esempio, i collaboratori esterni, i parasubordinati e i consulenti.

Per il sorgere della responsabilità dell'ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La colpa dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude infatti la responsabilità dell'ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se venga provato che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, è quindi un importante strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello opera pertanto quale esimente della responsabilità dell'ente solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In generale, secondo il Decreto il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio di commissione di specifici reati.

In particolare, il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, o modifiche legislative.

1.5 Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti

Il Decreto disciplina le seguenti tipologie di sanzioni amministrative applicabili agli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti;
- le sanzioni interdittive, applicabili soltanto nei casi di particolare gravità;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato, che non soffre limitazioni e può essere adottata anche nella forma per "equivalente";
- la pubblicazione della sentenza di condanna, da applicarsi congiuntamente alle sanzioni interdittive.

La *ratio* della disciplina predisposta in ambito sanzionatorio è evidente: con la previsione delle sanzioni pecuniarie e interdittive si intende perseguire sia il patrimonio dell'ente che la sua operatività, mentre, con l'introduzione della confisca del profitto, si vuole fronteggiare l'ingiusto ed ingiustificato arricchimento dell'Ente tramite la commissione di reati.

In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". Il numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l'entità della singola quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se il colpevole ha commesso il fatto nell'interesse prevalente suo o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio minimo, ovvero se il danno patrimoniale derivante dalla

commissione del reato è di particolare tenuità.

La riduzione della sanzione pecuniaria viene invece quantificata da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per l'illecito amministrativo per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, altre due sanzioni: la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna sul sito internet del Ministero della giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'ente. In particolare:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di

cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;

- in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

1.6 Il Decreto nelle vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di "trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto". Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2 IL MODELLO DI MAVI SRL

2.1 Storia, organizzazione e attività di MAVI Introduzione

MAVI S.r.l. è stata costituita con atto del 27 novembre 2018 e la sua gestione è stata affidata a un amministratore unico.

MAVI S.r.l. ha per oggetto sociale:

- ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e manutenzione di isolatori sismici, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio, dispositivi di vincolo per strutture, nonché di tutti i connessi prodotti ad alto valore aggiunto in genere destinati all'industria meccanica e delle costruzioni;
- costruzione, manutenzione e ripristino di strutture stradali, ferroviarie, civili ed industriali, di manufatti di acciaio, di opere d'arte, di porti ed aeroporti;
- l'isolamento sismico delle strutture;
- noleggio di attrezzature necessarie e connesse all'attività di cui sopra;
- acquisto, vendita e gestione di immobili propri, anche mediante la concessione degli stessi in locazione (esclusa la locazione finanziaria);
- la progettazione avvalendosi a tal fine esclusivamente dell'opera di professionisti iscritti in appositi albi professionali, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione, la riparazione, l'isolamento sismico, il risanamento di immobili ed in genere ogni attività nel settore dell'edilizia;
- prestazioni di servizi inerenti necessari o utili al miglior espletamento di quanto sopra;
- prestazione di servizi in genere nel settore immobiliare, comprese analisi e ricerche di mercato, nonché assistenza per operazioni di rivendita e valorizzazione esclusa ogni attività di mediazione non consentita e di qualunque attività riservata.
- la società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così, tra l'altro: - compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 c.c.;
- partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese.

Ad inizio 2019, MAVI ha rilevato il complesso industriale di De.La.Be.Ch. S.r.l., società specializzata ed operante nel settore da circa dieci anni. L'oggetto dell'acquisizione include il *know-how*, le certificazioni di prodotto, le attrezzature, l'esperienza e le certificazioni dei lavori eseguiti, nonché ovviamente, la cultura di rispetto dell'impostazione etica dell'impresa, ivi compresa anche l'attenzione alle fattispecie previste dalla Legge in oggetto.

MAVI, sulla base della sua attuale struttura tecnico organizzativa e avendo assunto l'esperienza storico/tecnica di De.La.Be.Ch, opera nel settore pubblico e privato, svolgendo, quale attività prevalente, interventi specialistici ricadenti nelle categorie OG3 e OS11 su ponti e viadotti (stradali, autostradali e ferroviari) e le grandi strutture in genere, quali:

- installazione di dispositivi di vincolo strutturale su ponti, viadotti, edifici;

-
- apparecchi di appoggio;
 - isolatori elastomerici;
 - appoggi-ritegni;
 - dissipatori meccanici ed oleodinamici-
 - fornitura ed installazione di:
 - giunti di dilatazione per impalcati stradali e ferroviari;
 - giunti di galleria;
 - giunti per acquedotti;
 - post tensione.
 - sistemi per la realizzazione di catene cinematiche
 - isolamento sismico, ristrutturazione e adeguamento alle normative di:
 - interventi integrali d'isolamento sismico su strutture esistenti: sostegno e taglio delle strutture, posa e messa in esercizio dei sistemi di isolamento
 - sollevamenti, traslazioni e rotazioni di impalcati da ponte e grandi strutture (edifici);
 - ristrutturazioni o rinforzi strutturali di ponti, viadotti, capannoni industriali ed edifici;
 - sollevamenti, idrodemolizione, ripristini strutturali, consolidamenti per:
 - settore stradale, autostradale e ferroviario
 - settore edile pubblico e privato

Inoltre, MAVI si occupa della progettazione, produzione ed installazione di apparecchi di appoggio, isolatori antisismici e giunti di dilatazione in conformità alle normative EN1337, EN15129 e ETAG032 (marcatura di prodotto CE).

2.2 Obiettivi e funzione del Modello

MAVI S.r.l è particolarmente sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, poiché – anche prescindendo dall'aspetto strettamente giuridico-sanzionatorio sin qui illustrato – tali valori costituiscono il fulcro del credo societario.

Pertanto, il presente documento costituisce il modello organizzativo di MAVI S.r.l. adottato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 231/2001.

2.3 Linee Guida

Nella predisposizione del presente Modello la Società si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria e al Codice ANCE.

Eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida e alle indicazioni di ANCE rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera. Ciò può, infatti, richiedere qualche scostamento dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle associazioni di categoria che, per loro natura, hanno carattere generale e non assumono valore cogente.

Nell'opera di costante aggiornamento e verifica del Modello, la Società tiene conto anche dell'evoluzione della *"best practice"* di riferimento e delle migliori esperienze a livello internazionale.

2.4 Codice Etico e il Sistema Anticorruzione

Il Codice Etico prevede i principi etici cui l'ente e i suoi collaboratori devono attenersi, con l'espressa previsione di sanzioni per chi non li rispetta.

Il Codice Etico ed il Modello realizzano una stretta integrazione di norme interne con l'intento di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed evitare il rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

La Società ha adottato un Sistema di Compliance Anticorruzione in conformità agli standard etici e al pieno rispetto delle normative internazionali e nazionali in materia di prevenzione della corruzione in tutte le sue forme, dirette e indirette, nonché all'integrità, alla trasparenza e alla correttezza nello svolgimento delle attività lavorative del Gruppo. Il Sistema di Compliance Anticorruzione è composto da:

- Politica Anticorruzione

Il Sistema Anticorruzione costituisce un elemento fondante del presente Modello, cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad aderire. Il Sistema Anticorruzione è stato certificato in base alla normativa UNI ISO 37001:2016.

2.5 Metodologia adottata nell'adozione del Modello

2.5.1 Premessa

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/01, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, riferendosi, di fatto, ad un sistema di gestione dei rischi (cfr. lettere a e b) ed individuando espressamente le due fasi principali in cui tale sistema deve articolarsi:

a) la fase di identificazione dei rischi: ossia, l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/01;

b) la fase di valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

2.5.2 Approccio operativo

- I) Mappatura di MAVI S.r.l. ed individuazione delle aree, delle attività e dei processi sensibili (c.d. "*as is analysis*")

L'obiettivo della mappatura è di accertare la concreta idoneità delle procedure aziendali esistenti s del rischio-reato ha alla sua base una valutazione empirica-criminologica. L'attività di analisi di MAVI S.r.l è iniziata con l'esame e lo studio:

- dell'organigramma aziendale;
- delle procedure aziendali esistenti;
- di altra documentazione esistente e ritenuta rilevante per la mappatura dell'azienda.

Lo studio dell'organigramma, in primis, ha consentito di individuare i c.d. *process owner* (responsabili), per ciascuna area/settore operativo e/o di attività oggetto di analisi.

Una volta identificati i c.d. *process owner* sono state svolte delle interviste mirate a individuare in quali aree/settori di attività potrebbero – in astratto – verificarsi fattispecie riconducibili ai c.d. reati-presupposto.

Per "reati astrattamente realizzabili" si intende far riferimento a quei reati che, per la tipologia

merceologica e per la tipologia delle attività aziendali svolte dalla Società, potrebbero, in linea astratta e teorica, essere commessi dagli apicali o dalle persone sottoposte alla loro direzione e controllo, nell'interesse o a vantaggio della società.

Per avere una identificazione dei rischi e dei controlli quanto più approfondita possibile, sono stati intervistati tutti i Responsabili aziendali, nonché ogni altro soggetto incaricato di svolgere attività sensibili.

Le informazioni acquisite nel corso delle interviste sono state poi sottoposte agli intervistati affinché gli stessi potessero condividere formalmente l'accuratezza e completezza delle stesse.

Le interviste, specificatamente, hanno permesso:

- di acquisire una visione sistematica di tutte le aree/settori di attività della società e del loro effettivo funzionamento;
- di verificare l'effettività dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli;
- di identificare i rischi astratti dell'area/settore di attività oggetto di analisi, nonché i potenziali fattori di rischio;
- di determinare l'impatto del rischio per l'azienda ("I") e la probabilità di accadimento ("P");
- di identificare i presidi e le attività esistenti a mitigazione dei rischi rilevanti;
- di valutare l'adeguatezza dei protocolli e delle procedure esistenti, ossia la loro capacità di prevenire il verificarsi di condotte illecite (o comunque di ridurre il rischio ad un livello accettabile) e di evidenziarne le modalità di eventuale realizzazione sulla base della rilevazione della situazione esistente in azienda (in relazione alle aree/attività "sensibili", alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli ed alle procedure esistenti).

II) Individuazione dei meccanismi correttivi: effettuazione dell'analisi di comparazione della situazione esistente rispetto al Modello a cui tendere

Una volta individuato il c.d. "rischio potenziale" ne è stata valutata l'accettabilità o meno e, in tale ultimo caso, si è provveduto all'individuazione di meccanismi correttivi idonei a ricondurlo nel perimetro della c.d. "accettabilità", identificando l'insieme degli ulteriori presidi necessari per ogni area di rischio e definendo un piano operativo per arrivare alla loro attivazione.

L'obiettivo di tale fase è quello di riduzione dei rischi di commissione di reati-presupposto.

Aree/processi sensibili, funzioni critiche per il governo dei rischi di commissione del reato, controlli formali esistenti sono descritti nella Parte Speciale del presente Modello, che, in ogni modo rinvia, espressamente ai protocolli e alle procedure vigenti MAVI S.r.l, che ne costituiscono parte integrante.

III) Adozione e aggiornamento del Modello - Parte Generale e Parte Speciale

Terminate le fasi di analisi sub I) e II), in conformità con quanto indicato dall'art. 6 del Decreto, è stato redatto il presente documento che costituisce il modello di MAVI.

Il Modello, in conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, è un atto di "emanazione dell'organo dirigente" e, come tale è approvato dall'Organo Amministrativo, qui costituito dall'Amministratore Unico.

MAVI S.r.l., con determinazione dell'Amministratore Unico datata 30.06.2023, ha adottato la prima versione del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, di migliorare il sistema di governance aziendale e la vigilanza sulla gestione, nonché di promuovere la cultura d'impresa, nel rispetto dell'etica della responsabilità e dei principi e valori a cui si ispira la Società.

MAVI S.r.l. ha provveduto, altresì, ad istituire l'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul

funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi e aziendali.

MAVI S.r.l. garantisce il costante aggiornamento del Modello, con l'obiettivo di assicurare l'adeguatezza e l'idoneità dello stesso in un'ottica di prevenzione della commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto. Le modifiche e le integrazioni da apportare al Modello, le quali abbiano carattere sostanziale dovranno essere rimesse all'approvazione dell'Organo Amministrativo.

IV) Adozione del Codice Etico

Il Codice Etico prevede i principi etici cui l'ente e i suoi collaboratori devono attenersi, con l'espressa previsione di sanzioni per chi non li rispetta.

Il Codice Etico ed il Modello realizzano una stretta integrazione di norme interne con l'intento di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed evitare il rischio di commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

2.6 Struttura del Modello: Parte Generale

Il Modello è articolato nella presente "Parte Generale", che ne contiene i principi fondamentali e in una "Parte Speciale", suddivisa in capitoli, il cui contenuto fa riferimento alle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute potenzialmente verificabili all'interno di MAVI S.r.l.

La Parte Generale, dopo aver fornito le "definizioni" dei principali istituti e concetti presi in considerazione nel Modello, illustra dapprima i principi generali, i criteri ed i presupposti per l'attribuzione della responsabilità amministrativa degli Enti (individuazione dei soggetti attivi del reato-presupposto; loro "legame" con l'Ente; concetti di "interesse" o "vantaggio" dell'Ente; catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; etc.), per poi chiarire quali sono le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti e, in assenza di quest'ultime, le gravi sanzioni amministrative applicabili all'Ente.

Nell'illustrare tali temi e concetti, si è cercato di renderne il contenuto fruibile a tutti i livelli aziendali, al fine di determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di MAVI S.r.l., sia in relazione alla materia della responsabilità da reato degli Enti, sia con riferimento alle gravi conseguenze sanzionatorie in cui incorrerebbe la Società qualora venga commesso uno dei reati contemplati dal Decreto e dalla Legge 146/06.

Calandosi nel contesto aziendale, si è poi analizzata la storia, l'attività aziendale e l'organizzazione di MAVI.

La Parte Generale, infine, tratta dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi nei confronti di quest'ultimo, delle modalità di gestione delle risorse finanziarie e del sistema disciplinare e sanzionatorio.

2.7 Struttura del Modello: Parte Speciale

Nella "Parte Speciale" vengono affrontate le aree di attività della Società in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto ritenute potenzialmente verificabili all'interno di MAVI S.r.l. (c.d. "aree sensibili") in relazione alle quali sono stati definiti i seguenti protocolli preventivi:

- Protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Protocollo reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- Protocollo reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);

-
- Protocollo reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* del Decreto);
 - Protocollo reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto);
 - Protocollo impiego di cittadini di paesi terzi (art. 25-*duodecies* del Decreto);
 - Protocollo reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);
 - Protocollo reati falso in nummario (art. 25-*bis* del Decreto);
 - Protocollo delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1 del Decreto);
 - Protocollo delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto);
 - Protocollo reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
 - Protocollo delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
 - Protocollo reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
 - Protocollo reati tributari (art. 25-*quinqesdecies* del Decreto).

Si precisa che le seguenti categorie di fattispecie di reato sono state ritenute estranee e/o non applicabili al contesto nel quale opera la Società:

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1);
- Reati di abusi di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 25-*sexies* e art. 187-*quinqies* del TUF);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies* 1);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1, comma 2);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-*septiesdecies*);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies*);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013).

Si precisa che, in ogni caso, il Codice Etico contiene comunque l'esplicito divieto di commissione di tutti i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, la cui violazione è pertanto sanzionata a livello disciplinare o contrattuale.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori specifici capitoli della Parte Speciale, relativamente a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto o divenissero maggiormente rilevanti, è demandato all'Organo Amministrativo di MAVI S.r.l. il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, anche su segnalazione e/o previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello potrà essere aggiornato, in particolare:

- quando intervengano aggiornamenti legislativi;
- quando l'organizzazione aziendale dovesse modificarsi;
- quando il modo di fare azienda ed affari dovesse evolversi;
- quando dovessero rilevarsi violazioni che lo facciano ritenere inadeguato o non idoneo.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente - oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione idonei a prevenire i reati - ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal Decreto.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza (quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così identificati:

- l'autonomia e indipendenza: l'organismo deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. Infine, deve poter svolgere la propria funzione in assenza di qualsiasi forma di interferenza e condizionamento da parte dell'ente, e, in particolare, del management aziendale;
- la professionalità: l'organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- la continuità di azione: per un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo, attraverso l'espletamento di verifiche periodiche. La continuità di azione può essere favorita, ad esempio, dalla partecipazione alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza di un dipendente della società che, per le mansioni svolte, sia in grado di garantire una presenza costante all'interno della società, pur senza svolgere, ovviamente, funzioni soggette al controllo dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di MAVI S.r.l. è un organismo monocratico, istituito con determinazione dell'Amministratore unico del 30/06/2023 e resta in carica per due anni (al termine dei quali può essere rinominato) o fino alla revoca in conformità a quanto previsto in questo paragrafo. Alla scadenza del termine, Organismo di Vigilanza nominato rimane in carica fino a quando intervenga una nuova nomina deliberata dall'organo amministrativo della Società. Se nel corso della carica, l'unico membro dell'Organismo di Vigilanza cessa per qualsiasi motivo dal proprio incarico, l'Organo Amministrativo provvede senza indugio alla sua sostituzione con propria delibera.

Il compenso per la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, per tutta la durata del mandato, è stabilito nella delibera che ha provveduto alla nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. Inoltre, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella

quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità e/o incompatibilità:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- vincoli di parentela con i soggetti apicali della società;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni antecedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza (art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001);
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) per i delitti richiamati dal Decreto;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

I sopra richiamati motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità e la connessa autocertificazione devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Ove il membro unico dell'Organismo incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'Organo Amministrativo, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la già menzionata situazione sia cessata, l'Organo Amministrativo deve revocare il mandato.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato esclusivamente per giusta causa, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno anche dei requisiti di onorabilità e/o professionalità e/o autonomia;
- la sussistenza di una o più delle citate cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza.

In tali ipotesi, l'Organo Amministrativo provvederà tempestivamente a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello revocato, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Al fine di svolgere con obiettività e indipendenza la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di una dotazione annuale, fissata dall'Organo Amministrativo, su proposta dell'organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della società ovvero di consulenti esterni – previa sottoscrizione di apposito contratto – avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento. Le riunioni dell'organismo devono constare di verbali debitamente registrati in un libro verbali custodito dallo stesso Organismo di Vigilanza presso la sede della Società.

3.3 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività esclusivamente all'Organo Amministrativo.

In definitiva, tutti i rapporti nei quali l'organismo è parte, non possono comportare influenza nei suoi confronti, ma solo disponibilità e collaborazione in favore dell'organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve provvedere, altresì, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in un apposito regolamento.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli altri organi di controllo societario devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'Organismo stesso.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si ritiene che l'incarico debba essere affidato, quale organo monocratico, al Consulente Organizzativo Esterno incaricato della verifica, dell'implementazione, del monitoraggio, del controllo e della valutazione dei processi e delle procedure aziendali nonché della formazione *on the job* dei dipendenti coinvolti.

Ciò al fine di assicurare i necessari requisiti di indipendenza ed autonomia.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività esclusivamente all'Organo Amministrativo.

In definitiva, tutti i rapporti nei quali l'organismo è parte, non possono comportare influenza nei suoi confronti, ma solo disponibilità e collaborazione in favore dell'organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve provvedere, altresì, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in un apposito regolamento.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli altri organi di controllo societario devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'Organismo stesso.

3.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza di MAVI S.r.l.

All'Organismo di Vigilanza di MAVI S.r.l. è affidato il compito:

- I. di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione, attraverso la definizione di un piano delle attività finalizzato anche alla verifica della rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al suo rispetto;
- II. di vigilare sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- III. di segnalare l'eventuale necessità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali, all'evoluzione normativa o ad ipotesi di violazione dei suoi contenuti;
- IV. di vigilare sull'osservanza del Codice Etico.

Per perseguire i suoi fini l'Organismo di Vigilanza deve:

-
- esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti necessari ed opportuni;
 - coordinarsi con la Direzione del Personale per i programmi di formazione del Personale;
 - monitorare le iniziative per la diffusione e la verifica del livello di conoscenza e di comprensione del Modello e del Codice Etico;
 - aggiornare la lista delle informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - riferire periodicamente all'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del Modello.

Per svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società e alla documentazione aziendale, senza necessità di alcun consenso preventivo.

3.5 Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce almeno semestralmente all'Organo Amministrativo, in merito all'attuazione del Modello, all'attività di Vigilanza svolta e all'emersione di eventuali criticità.

In caso di situazioni straordinarie, quali ipotesi di gravi violazioni del Modello o del Codice Etico, di innovazioni normative che comportino l'urgente necessità di aggiornamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza informa per iscritto l'Organo Amministrativo.

3.6 Modifiche e aggiornamenti del Modello

In relazione all'attività di aggiornamento del Modello, è necessario sottolineare che l'unico organo competente in tal senso è l'Organo Amministrativo, mentre, l'Organismo di Vigilanza deve, ogni volta che ne ravvisi la necessità, formulare proposte a quest'ultimo circa gli opportuni aggiornamenti o modifiche da realizzare.

4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Obblighi di informativa relativi ad atti Ufficiali

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o comunicazioni provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, sia a carico di dipendenti di MAVI o di soggetti che operano in nome e per conto della Società, che nei confronti di ignoti, comunque concernenti la società, per i reati di cui al Decreto e alla Legge n. 146/2006;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dall'Amministratore, dai Dirigenti e/o dagli altri Dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto e dalle successive estensioni;
- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari instaurati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.2 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

In particolare, devono essere trasmesse tutte le notizie relative alla presumibile violazione di procedure che potrebbero agevolare la commissione dei reati in relazione all'attività di MAVI o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa.

Le segnalazioni – aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del Modello – dovranno essere effettuate in forma scritta, cartacea o telematica, e archiviate dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di MAVI o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

È prevista allo scopo l'istituzione di "canali informativi dedicati" quali, in particolare:

- casella e-mail: da "aprire", a cura dell'Organismo di Vigilanza, e da pubblicizzare sul sito internet della Società nelle pagine dedicate al modello 231 e al codice etico (da far pervenire anche in forma anonima);
- posta prioritaria con l'indicazione di "RISERVATO" sulla busta indirizzata a: Organismo di Vigilanza, c/o MAVI S.r.l. – Via Michelangelo Peroglio 15, 00144 - Roma.

La corrispondenza destinata all'Organismo di Vigilanza non deve essere in alcun modo visionata da altri soggetti.

L'Organismo di Vigilanza deve essere sempre messo in condizioni di poter ottenere un report relativo alle anomalie riscontrate nell'esercizio dell'attività di impresa, che possano ragionevolmente far ipotizzare l'avvenuta violazione del Modello.

4.3 Sistema delle deleghe

L'Organismo di Vigilanza deve essere prontamente portato a conoscenza del sistema delle deleghe e delle procure adottato MAVI S.r.l. nonché di ogni sua modifica.

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Principi generali

L'efficace attuazione del Modello è assicurata anche dalla previsione e predisposizione, in MAVI S.r.l., di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal citato Modello ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dalla instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Le sanzioni disciplinari potranno quindi essere applicate dalla Società ad ogni violazione del presente Modello e del Codice Etico, indipendentemente dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito di un processo penale avviato dall'Autorità Giudiziaria.

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori Dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori e i Collaboratori di MAVI S.r.l., nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, in virtù di apposite clausole contrattuali.

La violazione delle singole disposizioni del presente Modello e del Codice Etico, da parte dei soggetti suindicati, costituiscono sempre illecito disciplinare.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari o dell'eventuale archiviazione.

MAVI S.r.l. cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto di lavoro, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello, e l'applicazione delle relative sanzioni, verrà condotto in conformità alla vigente normativa e nel rispetto della dignità dei soggetti coinvolti.

5.2 Violazioni da parte degli Amministratori

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza procede a convocare l'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.3 Violazioni da parte dei dirigenti

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte dei dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Contratto Nazionale normativo ed economico applicabile ai dirigenti, nonché, in caso in cui in detti documenti non siano previste sanzioni inferiori al licenziamento, potranno essere applicate le sanzioni di cui al corrispondente CCNL per i dipendenti.

5.4 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

I lavoratori subordinati di MAVI S.r.l. devono rispettare gli obblighi stabiliti dall'art. 2104 c.c.; obblighi dei quali il presente Modello ed il Codice Etico adottato dall'azienda, rappresentano parte integrante. Per i dipendenti di livello non dirigenziale, le sanzioni irrogabili, conformemente a quanto previsto

dall'art. 7 delle Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelle previste dalla legge, nonché dall'apparato sanzionatorio dei contratti di lavoro, che qui si intendono completamente richiamate.

Non appena avuta conoscenza della violazione del Modello, MAVI S.r.l. promuove l'azione disciplinare volta all'accertamento della violazione. Di conseguenza, si procederà alla contestazione per iscritto dell'addebito al dipendente, al quale verrà fornito congruo termine di replica, onde consentire un adeguato espletamento del diritto di difesa.

Appare opportuno precisare che è necessario rispettare le disposizioni e le garanzie previste dal già citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che, come detto, deve essere inteso parte integrante del presente Modello.

5.5 Violazioni da parte dei consulenti, collaboratori e partners commerciali

La violazione da parte di consulenti, collaboratori e partners commerciali delle disposizioni del Modello e del Codice Etico ai medesimi applicabili è sanzionata secondo quanto stabilito nelle clausole contrattuali di riferimento.

Resta inteso che tutti i soggetti esterni aventi rapporti contrattuali con MAVI S.r.l. devono impegnarsi per iscritto, all'atto di sottoscrizione del contratto, al rispetto del presente Modello e del Codice Etico.

6 SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

6.1 Sistema di selezione del personale

Nella selezione di Dirigenti, Dipendenti, Consulenti e Partners, MAVI S.r.l. ha previsto principi di selezione, alla cui osservanza sono obbligate tutte le Funzioni aziendali ed in particolare le Risorse umane, volti ad assicurare che venga assunto, secondo principi di equità e trasparenza, il personale specificatamente qualificato e capace.

I sopra indicati soggetti devono essere selezionati in base alle necessità aziendali, alla preparazione, alla professionalità ed affidabilità. In nessun caso la scelta deve essere effettuata come strumento, anche corrispettivo, per riconoscere illeciti vantaggi a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

In fase di selezione, deve essere valutata, per quanto possibile e secondo ogni mezzo legittimamente consentito, l'affidabilità del soggetto anche con riferimento agli obiettivi di prevenzione di cui al Decreto.

Inoltre, è proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente e consulenze con ex impiegati della Pubblica Amministrazione, italiana o estera, che, a causa delle proprie funzioni istituzionali, partecipino o abbiano partecipato personalmente ed attivamente all'attività societaria o comunque abbiano ratificato richieste effettuate dalla Società, a meno che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed adeguatamente enunciati alle Risorse umane e valutati dall'Organismo di Vigilanza prima di procedere all'assunzione.

Infine, i cittadini di Paesi Extra-Comunitari potranno essere assunti soltanto una volta che siano state effettuate le necessarie verifiche volte ad accertare il possesso di regolare e valido permesso di soggiorno e permesso di lavoro sul territorio nazionale.

6.2 Formazione e diffusione del Modello

6.2.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

L'Organismo di Vigilanza promuove mediante la predisposizione di appositi piani comunicati all'Organo Amministrativo ed implementati dalla Società, le attività di formazione ed informazione del Modello

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 e ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso sono costantemente realizzate attraverso i vari strumenti a disposizione di MAVI.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto dell'assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001.

6.2.2 La comunicazione iniziale

L'adozione del Modello e le sue successive integrazioni o modifiche di rilievo sostanziale sono comunicate a tutti i Dipendenti, i Fornitori, i Collaboratori e gli Organi Sociali.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, che contiene il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza per la società.

6.2.3 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

MAVI S.r.l. cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare, attraverso:

- riunioni aziendali;
- intranet aziendale (continuamente aggiornata);
- e-mail ai dipendenti;
- predisposizione di questionari di verifica dell'efficacia formativa raggiunta.

La formazione deve vertere sulla completa conoscenza e comprensione delle seguenti aree:

- il D. Lgs. 231/2001: i principi generali, i reati previsti (anche quelli di cui alla Legge n. 146/2006) e le sanzioni applicabili alla Società;
- i principi di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- i poteri dell'Organismo di Vigilanza, nonché gli obblighi informativi nei suoi confronti;
- il sistema disciplinare.

In alcuni casi, potranno inoltre essere tenuti corsi di formazione e informazione rivolti ai responsabili di direzione/funzione, ciascuno dei quali sarà responsabile della successiva diffusione del presente Modello nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento, nonché dell'attuazione, per gli aspetti di sua competenza, delle regole alla base degli stessi.

Sulla base di quanto statuito nel presente Modello, l'Organismo di Vigilanza monitora l'esecuzione del piano di formazione ed informazione.

MAVI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE

1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

1.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Gli artt. 24 e 25 – presenti nel Decreto sin dalla sua originaria formulazione – prevedono quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente i seguenti illeciti, in parte recentemente rimodulati dalla Legge n. 190/2012 nonché dalla Legge n.69/2015.

➤ **art. 316-bis c.p.**

Malversazione di erogazioni pubbliche

La malversazione ai danni dello Stato si configura nel caso in cui un soggetto, dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui erano state concesse (è sufficiente avere distratto anche solo parzialmente la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata sia stata comunque svolta).

Tale reato è configurabile anche con riferimento a finanziamenti ottenuti nel passato e che solo successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

➤ **art. 316-ter c.p.**

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui un soggetto, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l’omissione di informazioni dovute, ottenga, senza averne diritto, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La differenza con il reato di malversazione (art. 316-bis c.p.), è data dal fatto che nell’ipotesi in commento non rileva l’uso che viene fatto delle erogazioni, poiché l’illecito si realizza nel momento in cui il soggetto ottiene l’erogazione.

Tale ipotesi di reato, inoltre, è residuale rispetto alla fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e, pertanto, può essere integrata solo nei casi in cui non sia configurabile la citata ipotesi di truffa (vanno ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 316-ter c.p. - e non a quella di truffa - le condotte alle quali non consegue un’“induzione in errore” per l’ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto).

➤ **art. 317 c.p.**

Concussione

Il reato di concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Si ha abuso dei “poteri” quando il soggetto agente utilizza poteri che, pur rientrando nella propria competenza quale manifestazione delle proprie potestà funzionali, sono attuati per uno scopo diverso da quello per il quale gli sono stati attribuiti.

Si ha abuso della “qualità” quando il soggetto agente attua una condotta che, a prescindere dalle

proprie competenze, è caratterizzata dalla strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso nei confronti del privato. Tale forma di strumentalizzazione, comunque, deve attenere ad un possibile esercizio abusivo, da parte dell'agente, dei suoi poteri di pubblico ufficiale.

Il reato di concussione è caratterizzato, inoltre, da una condotta idonea a limitare la libertà di determinazione del destinatario, attuata dall'agente con violenza o minaccia, esplicita od implicita, che genera una vera e propria costrizione, dalla quale il privato può sottrarsi solo subendo un danno ingiusto.

La citata ipotesi delittuosa si può realizzare, ad esempio, quando il responsabile dell'ufficio di una Pubblica Amministrazione costringe un apicale di una società privata ad assicurargli l'assunzione a tempo indeterminato della propria nuora presso la società per la quale lavora come condizione essenziale per ottenere il rinnovo o l'emanazione di un provvedimento che la Società privata avrebbe comunque diritto ad avere.

➤ **art. 318 c.p.**

Corruzione per l'esercizio della funzione

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (quest'ultimo ai sensi dell'art. 320 c.p.), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La medesima condotta è addebitabile, ai sensi dell'art. 321 c.p., anche al privato che dà o promette il denaro od altra utilità. A seguito della novella del 2012, perché venga integrato il reato in esame non occorre che l'atto corruttivo siano finalizzato ad ottenere un "atto dell'ufficio", essendo sufficiente che vi sia l'asservimento della funzione pubblica ("esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri") al privato. Ed, infatti, il nuovo testo dell'articolo 318 c.p. ha determinato una estensione dell'area di punibilità, passando dalla punibilità dell'accettazione della promessa o della dazione, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per un atto compiuto o da compiersi conforme ai doveri del proprio ufficio, alla punibilità della accettazione della promessa o della dazione, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità per la semplice funzione svolta dal soggetto attivo senza che sia più necessario che quest'ultimo abbia compiuto o stia per compiere un atto del proprio ufficio di interesse per il corruttore. La citata ipotesi delittuosa, si può realizzare, ad esempio, quando il Manager di un'azienda inviti un funzionario pubblico incaricato della gestione di una determinata procedura di interesse per l'azienda, ad un evento di mero intrattenimento presso in una rinomata località turistica, sostenendo integralmente le spese di vitto e alloggio del funzionario e della sua famiglia.

Si noti che tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a conseguire un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è un mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, senza potersene sottrarre.

➤ **art. 319 c.p.**

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (quest'ultimo ai sensi dell'art. 320 c.p.), per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. La medesima condotta è addebitabile, ai sensi dell'art. 321 c.p., anche al privato che dà o promette al pubblico ufficiale il denaro od altra utilità.

La pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art. 319-bis).

➤ **art. 319-ter c. p.**

Corruzione in atti giudiziari

La corruzione in atti giudiziari si configura se i fatti previsti e puniti dagli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Tale ipotesi di reato si configura anche in capo al soggetto che corrompe.

La citata ipotesi delittuosa, si può realizzare, ad esempio, quando il Capo dell'Ufficio Legale di un'azienda corrompe un magistrato affinché rigetti indebitamente il ricorso amministrativo di un competitor relativo ad una gara che l'azienda nella quale lavora si è aggiudicata.

➤ **art. 319-quater c.p.**

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca reato più grave, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nel reato di induzione indebita, la persuasione e/o la pressione morale hanno un più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario che, avendo maggiori margini di scelta, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, per conseguire un tornaconto personale.

La citata ipotesi delittuosa, può realizzarsi, ad esempio, quando un apicale di una Società, dopo alcuni incontri con il funzionario pubblico competente a rilasciare una specifica autorizzazione necessaria per una delle attività espletate dalla citata Società, a seguito di alcune chiare allusioni da parte dell'agente pubblico, è indotto a pensare che per ottenerla più velocemente è utile promettere – come in effetti fa – un qualche beneficio economico al funzionario. Nella citata fattispecie, difatti, non si realizza una coartazione psicologica idonea a sottomettere del tutto la volontà della vittima – come avviene per la concussione – ma il pubblico agente, abusando della propria qualità, esercita sulla vittima una pressione non irresistibile, che lascia un significativo margine di autodeterminazione, collegato al perseguimento di un vantaggio da parte della stessa.

➤ **art. 320 c.p.**

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

➤ **art. 321 c.p.**

Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

➤ **art. 322 c.p.**

Istigazione alla corruzione

Tale ipotesi delittuosa è commessa da chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena prevista per tale condotta si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Rientra in tale ipotesi anche l'offerta o la promessa fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, sempre qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena prevista per tale condotta si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p..

➤ **art. 322-bis, c.p.**

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione già menzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322-bis;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in

operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma dell'art. 332-bis sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

➤ **art. 346-bis, c.p.**

Traffico di influenze illecite

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

➤ **art. 640, comma 2, n. 1, c.p.**

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee

Il reato in questione si consuma nel caso in cui un soggetto, per realizzare un ingiusto profitto, realizzi artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

Tale fattispecie si realizza, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara o per l'ottenimento di specifiche autorizzazioni, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, ha già avuto modo di chiarire che vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. – e non a quella di truffa – tutte le condotte alle quali non consegua un'“induzione in errore” per l'ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto.

art. 640-bis c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Oggetto della truffa in questo caso è l'indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie si realizza, ad esempio, nel caso in cui si realizzino artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. È sempre richiesta, come già evidenziato, l'induzione in errore di tali soggetti pubblici.

➤ **art. 640-ter c.p.**

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, o ad altro ente pubblico.

➤ **art. 314-c.p.**

Peculato (limitatamente al primo comma)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

➤ **art. 316-c.p.**

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

➤ **art. 323-c.p.**

Abuso d'ufficio

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

➤ **art. 356-c.p.**

Frode nelle pubbliche forniture

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 356 c.p..

➤ **art. 353-c.p.**

Turbata libertà degli incanti

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti si impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne si allontanano gli offerenti. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

➤ **art. 353-bis.**

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

1.1.1 Criteri di individuazione dei “soggetti attivi”

Sono “soggetti attivi” dei reati sin qui illustrati coloro i quali posseggono, a seconda della ipotesi delittuosa di volta in volta presa in considerazione, la qualifica di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio.

Per la corretta identificazione dei “soggetti attivi” è necessaria una brevissima premessa che fornisca sinteticamente i relativi criteri di individuazione.

ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Agli effetti della legge penale, è considerata tale qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Tuttavia, è bene precisare che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e/o in relazione ai suddetti Enti possono rivestire la qualifica di “soggetti attivi” delle fattispecie criminose di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, ma solo le figure del “Pubblici Ufficiali” e/o dell’“Incaricati di Pubblico Servizio”.

Sebbene non esista nel Codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, CONSOB, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate e IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO e ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D. Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

PUBBLICI UFFICIALI. Agli effetti della legge penale, secondo quanto disposto dall’art. 357 c.p., sono

pubblici ufficiali (1) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

In tale contesto, non assumono la qualifica in esame tutti quei soggetti che, sebbene di grado tutt'altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'Ente (ad esempio, i segretari amministrativi, salvo qualora, in specifici casi e per singole incombenze, non concorrano a formare o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO. Agli effetti della legge penale, secondo quanto disposto dall'art. 358 c.p. sono "incaricati di un pubblico servizio" coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per "pubblico servizio" deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione (da norme di diritto pubblico), ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi tipici di quest'ultima (restano escluse lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale).

L'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio", pertanto, non è rappresentato dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici e/o nel soddisfacimento di bisogni di interessi generali.

1.1.2 La corruzione tra privati (art. 25-ter, lettera s-bis, del Decreto)

La già citata Legge n. 190/2012 ha provveduto anche ad introdurre il reato di "corruzione tra privati" (art. 2635, comma 3, c.c.) tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Successivamente, con il D. Lgs. **15 marzo 2017 n. 38** ("Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"), in vigore dal 14 aprile, sono state apportate alcune modifiche al testo originario dell'art. 2635 c.c..

L'analogia della condotta (corruttiva) con le ipotesi delittuose appena illustrate e la parziale coincidenza delle aree sensibili, ne rendono opportuna la trattazione nel capitolo 1 della Parte Speciale.

➤ art. 2635, comma 3, c.c.

Corruzione tra privati

L'art. 2635, comma 3, c.c. punisce la condotta di chi offre, dà o promette, anche per interposta persona, denaro o altra utilità per sé o per altri, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori – di società o di enti privati, anche per interposta persona - o a persone sottoposte alla loro vigilanza o controllo (ad esempio, i lavoratori subordinati, parasubordinati o i collaboratori esterni), o, ancora, a chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle test delineate, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

L'elemento di differenziazione tra le precedenti ipotesi corruttive ed il reato appena esaminato, pertanto, è rappresentato dal fatto che in quest'ultimo, i soggetti "corruttibili" non hanno la qualifica

di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

Tale fattispecie si realizza, ad esempio, nel caso in cui un apicale di un'azienda dia denaro ad un CFO di una azienda competitor affinché rediga in maniera non corretta i documenti della società ove lavora, così da cagionare a quest'ultima un grave nocumento.

➤ *art. 2635 -bis, c.c.*

Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

1.2 Attività sensibili

Ciò premesso, le attività ritenute più specificatamente a rischio sono i seguenti:

- Redazione di bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali;
- Fatturazione;
- Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti per l'acquisto di beni, servizi e consulenze (regolate dalla Procedura "Ciclo Passivo");
- Attività inerenti alla gestione dei procedimenti e degli adempimenti di natura amministrativa;
- Attività inerenti alla gestione dei contenziosi di natura amministrativa, civile (anche relativi al recupero dei crediti) e penale;
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con i Funzionari degli Enti pubblici competenti in materia di adempimenti societari presso la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- Organizzazione e gestione degli eventi (congressi, convegni, riunioni, etc.) e/o altre iniziative di rappresentanza;
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
- Gestione dei flussi finanziari e monetari e loro rendicontazione;
- Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure;
- Rapporti commerciali e finanziari con controparti;
- Sponsorizzazioni;
- *Compensation e Benefits*;

-
- Attività di reclutamento del personale, funzione di HR e datore di lavoro.

1.3 Il sistema organizzativo generale

MAVI S.r.l. si deve dotare di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Sotto il profilo organizzativo-procedurale, i protocolli interni della Società sono caratterizzati dai seguenti elementi.

SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI. All'interno di ciascun processo a rischio, si è operata una segregazione dei ruoli e delle responsabilità tra il soggetto (o i soggetti) che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo. Il sistema mira a garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una determinata operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, la esegue operativamente e/o la controlla.

L'organigramma aziendale, con gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali, devono essere definiti chiaramente e comunicati a tutti i Dirigenti e Dipendenti.

POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA. Il sistema mira a garantire che a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati, che i poteri e le responsabilità di ciascuno siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e che siano rispondenti alle responsabilità organizzative effettivamente assegnate.

SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE. Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato dalla chiara identificazione dei compiti e delle persone o delle funzioni incaricate del loro svolgimento. "Delega" e "procura", come è noto, sono atti differenti: per "delega" si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre per "procura", s'intende il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure ed i principi da seguire nell'interazione con soggetti pubblici o privati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di MAVI S.r.l. rapporti con la P.A. devono farlo nel rispetto delle procedure aziendali, del presente Modello e del Codice Etico;
- tutti coloro che intrattengono per conto di MAVI S.r.l. rapporti con privati devono farlo nel rispetto delle procedure aziendali, del presente Modello e del Codice Etico;
- tutti coloro che intrattengono per conto di MAVI S.r.l. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega o procura formale in tal senso;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi, salvo che sia conferita a soggetti esterni alla società, deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione e che ne definisca gli esatti confini;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata all'organigramma (devono, cioè, essere attribuite in conformità con l'organizzazione aziendale e del lavoro);
- il destinatario della delega, ovviamente, dovrà essere "persona idonea", ovvero persona in

grado di espletare efficacemente le funzioni delegate;

- ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco:
 - il soggetto delegante e la fonte del suo potere di delega;
 - i poteri del delegato, precisandone gli eventuali limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - l'oggetto della delega, ovvero le materie o le categorie di atti/attività per i quali essa è conferita;
 - qualora previsti, i limiti di valore entro i quali la delega è conferita;
 - l'eventuale previsione degli ulteriori limiti concernenti la delega.
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate e/o modificate in conseguenza di mutamenti organizzativi.

Le deleghe, così come i relativi aggiornamenti/modifiche, devono essere pubblicizzate tra i soggetti interessati (all'interno e all'esterno dell'ente).

TRACCIABILITÀ. Ciascun passaggio e/o operazione rilevante del processo deve essere tracciabile, ovvero supportato/rappresentato da un adeguato supporto documentale e/o informatico che consenta, in ogni momento (e, dunque, anche e soprattutto *ex post*), di procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa (che consentano, in buona sostanza, di ricostruire la concreta gestione organizzativo-procedurale del rischio di commissione del reato-presupposto da parte della Società).

PROCEDURE AZIENDALI. Sono previste – e costantemente aggiornate, qualora sia necessario – procedure, politiche aziendali e *working practices* idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché a delineare l'iter di effettuazione dei controlli, anche di supervisione e coordinamento.

I protocolli aziendali, al fine di assicurare il rispetto delle regole elaborate dalla Società e degli adempimenti previsti dalla stringente normativa di settore da parte dei dipendenti MAVI S.r.l. prevedono:

- l'aggiornamento sul sistema procedurale aziendale;
- l'eliminazione delle procedure aziendali desuete e/o sostituite.

1.4 La politica aziendale sulle “interazioni”

I reati contro la Pubblica Amministrazione e la corruzione tra privati hanno come presupposto l'instaurazione di “interazioni” - dirette, indirette od occasionali - con la Pubblica Amministrazione o con altri soggetti privati.

Lo scopo delle politiche aziendali deve essere anche quello di dare specifiche indicazioni per e sulla organizzazione, gestione e controllo delle attività a rischio di commissione reato.

Nelle citate politiche devono essere:

- compiutamente definite le nozioni di “pubblici funzionari”, “ente pubblico”, “terzi intermediari”, etc.;
- espressamente statuito che è responsabilità di ogni dipendente di MAVI S.r.l. riconoscere quando vi è interazione con un “pubblico funzionario” o un “ente pubblico”;

- espressamente statuito che qualsiasi dubbio/domanda sulle interazioni ivi disciplinate, potrà essere rivolta alla funzione aziendale Legale;
- eventualmente prevista una *check list* per l'identificazione dei "pubblici funzionari";
- espressamente statuito che in caso di conflitto tra le citate politiche aziendali e qualsiasi codice o politica globale di MAVI S.r.l., andranno soddisfatti sempre e comunque i requisiti più restrittivi;
- espressamente sancito il divieto di corruzione, con specifica enucleazione delle offerte di somme di denaro o altre utilità a "pubblici ufficiali" ammesse e/o vietate (al fine di evitare la commissione di illeciti attraverso offerte "agevolative" di denaro o altra utilità);
- espressamente sancito l'obbligo di pagamenti trasparenti nei rapporti istituzionali con i "pubblici funzionari" e/o gli "enti pubblici";
- espressamente sancito l'obbligo di accuratezza delle registrazioni contabili (autorizzazione e approvazione; registrazione; documentazione; archiviazione; controlli interni di contabilità);
- espressamente disciplinato il divieto di interazione con il "pubblico funzionario" relativamente al pagamento di viaggi, ospitalità e pasti, contributi di beneficenza, etc.;
- espressamente sancito l'obbligo per la Società di fornire adeguata formazione in merito alla politica aziendale sulle interazioni;

Responsabili dell'attuazione di tali politiche sono i responsabili interni di ogni direzione aziendale, con il supporto ed il coordinamento della Funzione Legale.

Le funzioni responsabili si devono adoperare affinché tutte le interazioni a rischio si svolgano secondo le politiche aziendali e in conformità con ogni altra policy o procedura applicabile di MAVI S.r.l..

1.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, nonché da Collaboratori esterni e Partner, nelle aree di attività a rischio.

Obiettivo del presente capitolo è che tutti i destinatari del presente modello, coinvolti nelle attività sensibili, o che, comunque, entrino in contatto, per conto della Società, con soggetti pubblici o privati, rispettino la politica aziendale di MAVI S.r.l. in tema di interazioni nonché applichino le norme di comportamento di seguito indicate, che sono ritenute conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico di MAVI S.r.l. che, quindi, ne costituisce parte integrante.

Il presente capitolo prevede l'espresso obbligo - a carico degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Dipendenti in via diretta, ed a carico dei Consulenti e Partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- rispettare il Codice Etico, il presente Modello e le politiche aziendali di MAVI S.r.l.

Il presente capitolo della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto – a carico degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Dipendenti, in via diretta, ed a carico dei Consulenti e Partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- attuare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientrano tra quelli considerati potenzialmente pericolosi;
- attuare qualsiasi situazione di rischio potenziale in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- attuare comportamenti in violazione dei principi contenuti nel presente capitolo della Parte Speciale ed alle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) è fatto divieto, in particolare, di:

- elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi/utilità, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro familiari;
- elargire, offrire o promettere denaro in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi/utilità, di qualsiasi natura essi siano, in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati, per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- distribuire, offrire o promettere omaggi/regali in violazione di quanto previsto dalla legge e/o dalla politica aziendale di MAVI S.r.l., dal presente Modello e dal Codice Etico che ne costituisce parte integrante;
- effettuare prestazioni, o accordare vantaggi e/o utilità di qualsiasi natura, in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo/contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi, o accordare altri vantaggi e/o utilità di qualsiasi natura, in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati, sovvenzioni, concessioni, autorizzazioni amministrative e/o qualsiasi altro provvedimento ad essi assimilabile;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati, sovvenzioni, concessioni, e/o qualsiasi altro titolo ad essi assimilabile, per scopi differenti da quelli cui erano stati originariamente richiesti ed ottenuti;
- creare, con qualsiasi modalità anche se non espressamente contemplata dal presente capitolo della Parte Speciale del Modello, disponibilità finanziarie non tracciabili.

In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione alla società la quale, nei casi opportuni informa tempestivamente l'OdV.

Al fine dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura o a mezzo di contanti (salvo che per spese particolarmente modiche di cui, comunque, deve essere tenuta traccia circa l'importo ed il destinatario della somma, e ciò anche ai fini della relativa contabilizzazione);
- gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere, anch'essi, redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito o, qualora non sia possibile, delle modalità di determinazione dello stesso;
- ogni compenso deve essere erogato al soggetto che ha effettivamente effettuato la prestazione, salvo per giustificati motivi indicati da quest'ultimo per iscritto;
- delle dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'eventuale ottenimento di erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati, sovvenzioni, concessioni e/o qualsiasi altro provvedimento ad essi assimilabile e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, evasione richieste di rimborsi spese, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni sospette e/o di irregolarità.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela che verranno eventualmente previste all'interno di MAVI S.r.l. per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

1.6 Presidi e controlli specifici

Oltre agli obblighi e divieti elencati ai precedenti paragrafi *sub* 1.6. e 1.7. e ai principi contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società chiede il rispetto delle regole specifiche che ha adottato con riferimento ai singoli processi sensibili di seguito descritti:

- Attività inerenti alla gestione dei procedimenti e degli adempimenti di natura amministrativa
- Attività inerenti alla gestione dei contenziosi di natura amministrativa, civile e penale
- Contributi e Donazioni
- Rimborsi spese ed eventuali spese di rappresentanza
- Acquisti di beni e servizi.

1.7 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

2 REATI SOCIETARI

2.1 Le fattispecie di reato (art. 25-ter del Decreto)

Il D. Lgs. n. 61/2002 e s.m.i. ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter che prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione ad alcuni reati in materia societaria previsti dal Codice civile.

La Legge n. 190/2012 (Legge Anticorruzione) ha poi arricchito l'articolo in commento del riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati), analizzato, per sistematicità espositiva, insieme alle altre condotte "corruttive" e, dunque, nel capitolo 1 della Parte Speciale.

Da ultimo, la Legge n. 69/2015 ha rimodulato alcune fattispecie di reati societari, inserito l'art. 2621-bis c.c. e modificato nuovamente l'art. 25-ter (modificandone anche l'incipit – attualmente, *"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie"* – così da superare alcune possibili discrasie interpretative).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal citato art. 25-ter, provvedendo a raggrupparli, senza pretesa di rigore scientifico, ma esclusivamente per maggiore facilità di approccio, in cinque tipologie.

a) Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

➤ **artt. 2621**

False comunicazioni sociali

Si tratta di due ipotesi criminose (una contravvenzione e un delitto) la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, poiché le due fattispecie si differenziano tra loro solo per il fatto che i soggetti attivi dell'art. 2622 c.c. devono far parte di determinate tipologie di società: società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

L'attuale articolo 2621 c.c. – modificato in misura rilevante dalla Legge n. 69/2015 – mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, "consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti" non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Le falsità o le omissioni possono riguardare anche i beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

➤ **artt. 2621-bis**

Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, è prevista una pena più lieve se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Inoltre, salvo che costituiscano più grave reato, quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal dall'art. 1, comma 2, del R.D. n. 267/1942, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

➤ **Art. 2622 c.c.**

False comunicazioni sociali delle società quotate

Tale fattispecie delittuosa è posta in essere dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle citate società sono equiparate, ai fini e per gli effetti di cui al citato articolo:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le citate disposizioni si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

b) Tutela penale del capitale sociale

➤ art. 2626 c.c.

Indebita restituzione dei conferimenti

La condotta tipica consiste nella restituzione, da parte degli Amministratori, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

➤ art. 2627 c.c.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Commettono tale illecito, gli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

➤ art. 2628 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Commettono tale ipotesi di reato, gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge:

- acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge,
- acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Nella nozione di acquisto rientra, oltre al contratto di compravendita, qualunque negozio idoneo a

trasferire alla società la titolarità di azioni o quote dalla stessa emesse, ivi compresi i contratti di riporto, di commissione e di permuta di azioni. Sono idonei ad integrare la fattispecie in esame anche gli acquisti tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata realizzata la condotta.

➤ **art. 2629 c.c.**

Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

➤ **art. 2629 bis c.c.**

Omissa comunicazione del conflitto di interessi

La fattispecie si realizza quando l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 T.U.F. e s.m.i., ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U.B., del T.U.F., del Codice delle Assicurazioni Private o del D. Lgs. n. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, c.c.

L'art. 2391, comma 1, c.c. statuisce che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di "ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società", precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

➤ **art. 2632 c.c.**

Formazione fittizia del capitale

L'art. 2632 c.c. punisce la condotta degli Amministratori e dei Soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante:

- attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

➤ **art. 2633 c.c.**

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i Soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

“Soggetti attivi” del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

c) Tutela penale del regolare funzionamento della società

➤ **art. 2625, comma 2, c.c.**

Impedito controllo

La condotta è realizzata dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ma ha rilevanza ai fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001 solo se ha cagionato un danno ai soci ed è stato realizzato nell'interesse o a vantaggio della società.

➤ **art. 2636 c.c.**

Illecita influenza sull'assemblea

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare, a sé o per altri, un ingiusto profitto. È un “reato comune” poiché può essere commesso da chiunque.

d) Tutela penale contro le frodi

➤ **art. 2637 c.c.**

Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si realizzino operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È un “reato comune” poiché può essere commesso da chiunque.

L'aggiotaggio è, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione, "un delitto di comunicazione" (*Cassazione pen., Sez. 5, 30 gennaio 2014, n. 4677*).

e) Tutela penale delle funzioni di vigilanza

➤ **art. 2638 c.c.**

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, attraverso l'omissione delle comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

Tale reato-presupposto:

- - può essere posto in essere solo dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;

- si differenzia da quello comune previsto dall'art. 170-*bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001, che sanziona il comportamento di “chiunque”, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli la funzione di vigilanza della CONSOB.

2.2 Attività sensibili

Le aree di attività ritenute più a rischio in relazione ai reati societari sono le seguenti:

- gestione delle attività amministrative, finanziarie e contabili e in particolare:
 - la gestione della contabilità generale;
 - la predisposizione dei progetti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo;
 - la custodia delle scritture contabili e dei Libri Sociali e predisposizione relazioni, comunicazioni sociali;
 - la predisposizione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alla gestione dei conferimenti, destinazione dell'utile, operazioni sul capitale e operazioni straordinarie;
 - le attività strumentali propedeutiche a convocazioni/delibere assembleari e gestione dei rapporti con l'organo sociale;
 - i rapporti con il Collegio Sindacale, con i revisori e soci relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e consolidamento;
 - le relazioni infragruppo o con parti correlate;
- gestione delle attività commerciali di MAVI S.r.l. connesse al ciclo attivo e al ciclo passivo (limitatamente al delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.).

In relazione alle suddette aree di attività a rischio di commissione dei reati societari, sono stati individuati i seguenti processi strumentali alla commissione dei reati stessi:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi;
- Gestione consulenze;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti.

2.3 Standard di controllo generali

La Società è dotata di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

I protocolli interni devono essere caratterizzati dai seguenti elementi:

SEPARATEZZA, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni"): il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA: il sistema deve garantire che a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati, che i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e che tali poteri siano rispondenti alle responsabilità organizzative assegnate.

TRACCIA SCRITTA DI CIASCUN PASSAGGIO RILEVANTE DEL PROCESSO (c.d. "tracciabilità"): per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale e/o informatico su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli (anche *ex post*) che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

PROCEDURE/POLITICHE: devono essere previste procedure e politiche formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento, in particolare, delle attività sensibili e le modalità di effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

In particolare, l'organigramma aziendale con gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente rese disponibili a tutti i Dirigenti e Dipendenti.

2.4 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla Parte Generale e Speciale del Modello, nonché ai principi generali espressi nel Codice Etico, i Destinatari dello stesso devono rispettare le norme di comportamento adottate dall'impresa, che costituisce parte integrante del Modello.

Il presente capitolo della Parte Speciale, conseguentemente, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, erronei o, comunque non veritieri, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al valore nominale in sede di aumento di capitale;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla normativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- realizzare comportamenti che impediscano od ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e revisione da parte della Società di revisione;
- omettere di effettuare le segnalazioni periodiche previste dalla normativa applicabile nei

confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla già menzionata Autorità;

- esporre nelle già menzionate comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di MAVI S.r.l..

2.5 Presidi e controlli specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole sin qui elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Il bilancio deve essere redatto in conformità alla normativa vigente con chiarezza e rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio;
- La trasmissione dei dati e delle informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole fasi e gli autori delle stesse; coloro che forniscono dati e notizie rilevanti ai fini della redazione del bilancio sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e la veridicità dei dati. Il progetto di bilancio, prima della sua approvazione, deve essere tempestivamente messo a disposizione dell'Organo Amministrativo e deve essere oggetto di esame da parte della Società di revisione; a tale riunione, può partecipare anche l'Organismo di Vigilanza.
- La contabilità è tenuta in conformità alle normative applicabili; le poste e gli impegni devono essere correttamente riportate nei libri contabili; i parametri di valutazione delle poste devono essere espressi con chiarezza e corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi.
- Tutte le operazioni sul capitale sociale di MAVI S.r.l., nonché la costituzione di società e l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle normative vigenti, delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali.
- Le comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, dei principi contenuti nel Codice Etico nonché delle procedure e delle policy aziendali. I verbali redatti da tali Autorità devono essere conservati a cura della funzione competente. Eventuali criticità evidenziate nel corso di tali verifiche ispettive dovranno essere comunicate tempestivamente anche all'Organismo di Vigilanza.
- Le comunicazioni verso l'esterno devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, nonché delle procedure e linee guida adottate dalla Società. Particolare attenzione deve essere posta alla gestione e alla riservatezza delle informazioni riservate e privilegiate.
- I livelli autorizzativi, le deleghe e le procure devono garantire l'attribuzione di responsabilità, la segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che contabilizzano, e coloro che controllano le operazioni svolte.
- Sono previste attività formative nei confronti dei responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, concernenti le principali nozioni sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico, patrimoniale e finanziario.

Ogni violazione, omissioni, inesattezza, falsificazione relativa alla contabilità ed alla documentazione di supporto dovrà essere comunicata tempestivamente all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e la Società di revisione si riuniranno periodicamente al fine di verificare l'osservanza della normativa in materia societaria e di Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte dell'Organo Amministrativo, del management e dei dipendenti.

2.6 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo di Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

3 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

3.1 Le fattispecie di reato (art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25-*septies* – introdotto nel Decreto della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e poi riformulato ad opera del D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, a sua volta, ulteriormente modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 300 – prevede, per la prima volta, quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente degli illeciti di natura colposa:

- il reato di **omicidio colposo** (art. 590 c.p.) commesso con violazione delle **norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**;
- il reato di **lesioni personali colpose** (art. 589 c.p.) commesse con violazione delle **norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**.

La locuzione “norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro” va intesa in senso ampio, ovvero come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi (ad esempio, quelle in materia ambientale).

La “lesione personale”, invece, è descritta nell'art. 582 c.p., che la identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente.

Nel caso di specie, i tipi di lesioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti.

Lesione personale grave, ovvero: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

LESIONE PERSONALE GRAVISSIMA, ovvero: 1) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) se dal fatto deriva la perdita di un senso; 3) se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) se dal fatto deriva la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Secondo il dominante e pacifico orientamento giurisprudenziale, infine, per “**malattia**” del corpo o della mente deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali.

Per la più grave ipotesi di **omicidio colposo** commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro a danno di uno o più lavoratori, invece, l'art. 25-*septies* fa espresso rinvio all'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e, qualora ne ricorrano le condizioni, consente l'applicazione dell'ipotesi aggravata della citata fattispecie.

Ebbene, entrambe le fattispecie di reato potrebbero trovare applicazione nella realtà di MAVI S.r.l., la quale vi è particolarmente esposta svolgendo quale attività prevalente lavori di costruzione.

La Società consapevole del rischio legato a tale area sensibile è sempre stata particolarmente attenta alla gestione della salute e della sicurezza sul lavoro del personale (anche lavoratori temporanei e i visitatori ed ogni altra persona presente nell'ambiente di lavoro).

Invero, MAVI S.r.l. ha adottato specifiche procedure allo scopo di conseguire gli obiettivi di tutela in tema di salute e di sicurezza in conformità alla norma ISO 45001:2018, come certificato dalla *Audit*

3.2 Le indicazioni della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Per la prevenzione dei reati di cui al presente capitolo della Parte Speciale, contrariamente a ciò che avviene per tutti gli altri reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, il Legislatore ha fornito delle indicazioni maggiori.

L'art. 30 del già citato D. Lgs. n. 81/2008, infatti, ha definito più dettagliatamente le caratteristiche che le Società dovrebbero tenere in debita considerazione nella redazione e adozione dei loro Modelli, che "devono" essere adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il "Modello organizzativo e gestionale per la sicurezza", inoltre, deve:

- prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività appena citate;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del "Modello organizzativo e gestionale per la sicurezza" devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e dell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, inoltre, stabilisce che in sede di prima applicazione (non meglio specificata la sua durata), i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si "presumono" conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti, statuendo, di fatto, una re-inversione all'onere della prova

previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

3.3 Attività sensibili

L'attività svolta in MAVI S.r.l. è un'attività fortemente esposta alla commissione dei reati di cui al presente capitolo della Parte Speciale. La Società, dunque, ha individuato, quali attività sensibili:

- la gestione dei luoghi di lavoro;
- le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l'eventuale attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

3.4 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l. – nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio – si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colpose quali conseguenza della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e Partner: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:

- il presente Modello;
- le norme del Codice Etico;
- il D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e s.m.i e, in genere, le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato italiano e da organismi sovranazionali;
- tutte le norme contenute che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi;
- quanto indicato da eventuali procure e deleghe (rilasciate anche nell'ambito dell'attività sensibile della gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008);
- quanto indicato dalle procedure aziendali e le altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia di salute e sicurezza rilasciate alla Società.

3.5 Il sistema di gestione dei rischi in ambito di salute e sicurezza di MAVI S.r.l.

La Società ha da tempo definito una propria politica in tema di salute e sicurezza dei lavoratori che

deriva dalla consapevolezza della necessità di conciliare l'attività lavorativa con una logica di attenzione alla prevenzione degli infortuni.

La Società, difatti, si è adoperata in materia di salute e sicurezza dei lavoratori con interventi sia tecnici che organizzativi.

La gestione dei rischi - che, qualora non adeguatamente presidiati, possono comportare anche l'integrazione di uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 - è effettuata in maniera costante dalla Società, la quale ha adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che è stato certificato conforme alla norma ISO 45001:2018, come certificato dalla *Audit Service & Certification S.r.l.* (Certificato n. 1022SSL).

La Società ha inoltre provveduto a nominare le altre figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

L'organizzazione aziendale della Società consente l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, tra l'altro, ai seguenti aspetti espressamente individuati dalla legge.

3.5.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro

MAVI S.r.l. individua e fornisce alle diverse funzioni tutte le infrastrutture necessarie per assicurare la conformità alla legislazione vigente, compresi i luoghi di lavoro (sia uffici che cantieri) e le attrezzature e la strumentazione necessaria all'attività tipica della Società (inclusi i relativi servizi di supporto).

Dette infrastrutture rispettano gli standard tecnico-strutturali richiesti dalla legge e sono costantemente oggetto di interventi di verifica e manutentivi da parte della società, al fine di mantenere nel tempo il livello di adeguatezza ed ottemperare a tutte le prescrizioni di legge.

3.5.2 Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

La "valutazione dei rischi" presenti in azienda è effettuata in forma scritta ed aggiornata ad ogni occorrenza.

Fulcro del sistema di salute e sicurezza, è il Documento di Valutazione dei Rischi, in cui l'azienda "formalizza" l'attività di rilevazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Documento è costantemente aggiornato e revisionato da MAVI S.r.l..

I principi ed i requisiti di base per predisporre ed attuare un efficace sistema di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza possono essere individuati solo se viene effettuata un'attenta attività di valutazione dei rischi.

Ebbene, MAVI S.r.l., per ogni pericolo individuato, per ciascuna area, ha effettuato un'analisi atta a determinare e valutare i possibili eventi negativi per la sicurezza e la salute, le cause ed i rischi residuali ipotizzabili, indipendentemente dalla loro più o meno remota probabilità di avverarsi.

Sono state individuate, inoltre, le misure e il piano dei miglioramenti da adottare con specifico riferimento ad ogni pericolo considerato.

Nel Documento di valutazione dei rischi, poi, vengono delineate compiutamente le competenze aziendali in materia di sicurezza del lavoro e di tutela della salute dei lavoratori e le attività di natura organizzativa e le misure preventive e protettive attuate dalla Società. L'analisi consente all'azienda di individuare i rischi che andranno presi in considerazione per l'integrazione o l'adeguamento dei relativi presidi e per la programmazione di nuovi interventi.

In particolare, per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza sul lavoro nello svolgimento delle

proprie attività, la MAVI S.r.l.:

- Il RSGL, in collaborazione con il RSPP, sulla base degli esiti della Valutazione dei Rischi individua le attività a rischio per cui si rende necessaria l'attuazione di controlli operativi, i quali sono definiti all'interno di apposita procedura.
- I provvedimenti di regolazione adottati (procedure, istruzioni operative, ecc.) possono essere redatti per fattore di Sicurezza sul lavoro o per elemento dell'attività. Ad esempio, nel caso di macchinari
 - stabiliscono le corrette modalità operative da applicare in fase di avviamento, fermata, funzionamento normale e in caso di situazione anomala ragionevolmente prevedibile;
 - contengono divieti specifici, indicando ciò che non deve assolutamente essere fatto;
 - descrivono le modalità di gestione, ispezione (e pulizia) e manutenzione (in particolare programmata);
 - indicano le responsabilità dell'attività di gestione;
 - indicano, se necessario, le modalità di registrazione delle attività e degli eventi che possono essere determinanti al fine di prevenire o ridurre gli impatti sulla SSL.

3.5.3 Attività di sorveglianza sanitaria

Non è prevista visita medica preventiva e periodica. La valutazione del rischio sarà aggiornata ogni qualvolta le condizioni dovessero variare in modo significativo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e allorquando gli aggiornamenti normativi lo richiedessero.

La responsabilità di segnalare eventuali anomalie compete al RSPP, per la parte salute e sicurezza. Tale soggetto, oltre a riscontrare eventuali anomalie, sarà tenuto a richiedere i relativi interventi ai vari responsabili del servizio di competenza.

3.5.4 Attività di informazione e formazione dei lavoratori

L'addestramento e formazione è essenziale per MAVI S.r.l. Il *training* del personale viene attuato per mezzo delle seguenti attività.

Informazione. È un'attività informativa, soprattutto mediante opuscoli, finalizzata a favorire la conoscenza della normativa vigente, di tutti i pericoli connessi con la mansione da svolgere e di tutti i sistemi di prevenzione e protezione da utilizzare.

Formazione. È un'attività didattico/informativa indirizzata a sviluppare una miglior "cultura della protezione". Ovviamente si accompagna ad una conoscenza completa delle nozioni mediante incontri preposto/lavoratore.

Addestramento. È un'attività indirizzata a fornire tutti gli strumenti conoscitivi (informazioni teoriche ed abilità pratiche della mansione, utilizzo e proprietà dei DPI) che aiutano a svolgere bene il proprio lavoro in maniera produttiva e senza rischi.

Lo scopo principale di queste attività è quello di migliorare e mantenere in tutti i dipendenti il livello di conoscenza sia teorico che pratico relativo alle attività ed a tutti gli altri aspetti del proprio posto di lavoro.

I contenuti dell'attività di training possono essere così suddivisi:

- Sicurezza e antinfortunistica

-
- Formazione professionale e comportamentale
 - Addestramento sul posto di lavoro
 - Attività varie

La formazione è rivolta a tutti i soggetti operanti nel e per l'organizzazione, con diverso dettaglio e grado di approfondimento a seconda dei rischi a cui sono esposti ed è incentrata, relativamente ai rischi nell'ambito della Sicurezza sul lavoro, sui contenuti del relativo Sistema di gestione e dei documenti ad esso connessi (DVR, POS, ecc.) in merito a ruoli, responsabilità, preparazione e risposta alle emergenze, nonché alle modalità da adottare nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto alle procedure specificate.

Le attività di formazione ed informazione dei lavoratori sono promosse dalla Direzione Aziendale in quanto considerate, oltre che come strumento per acquisire competenza, come le migliori forme di partecipazione e coinvolgimento del personale. Attraverso i processi di formazione, infatti, la direzione promuove nel singolo la consapevolezza del proprio ruolo e di eventuali conseguenze - reali o potenziali - del proprio comportamento in termini sia negativi che positivi rispetto all'impatto sul sistema.

3.5.5 Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

MAVI S.r.l. effettua periodiche attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

3.5.6 Acquisizione di eventuali documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Documenti custoditi e aggiornati a cura del Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP).

3.5.7 Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

Le verifiche dovrebbero essere programmate con cadenza almeno annuale e le relative risultanze, qualora vengano formulati rilievi, verbalizzate e trasmesse al referente interno alla società, che si attiva per assumere le opportune iniziative di adeguamento. Le migliorie e gli adeguamenti richiesti devono essere verificati con una ispezione successiva.

Le funzioni coinvolte nell'attività sono tutte le aree aziendali.

Le procedure adottate dalla Società in materia di salute e sicurezza, ivi comprese quelle richiamate dal presente capitolo della Parte Speciale, sono ritenute conformi alla norma ISO 45001:2018, come certificato dalla *Audit Service & Certification S.r.l.* (Certificato n. 1022SSL).

I rischi in materia di salute e sicurezza devono essere contenuti dalla Società che, oltre ad ottemperare agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati nel D. Lgs. n. 81/2008, deve provvedere a:

- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti relativi all'attività sensibile;
- garantire la nomina, da parte del datore di lavoro dei soggetti previsti dalla normativa, nonché la vigilanza dello stesso sul corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite;

-
- definire idonei sistemi di controllo (quali, ad esempio, la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni e formazione periodica,) che consentano di verificare la regolarità delle attività che possono avere incidenza ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-septies;
 - destinare fondi all'implementazione ed al mantenimento del sistema di gestione in materia di salute e sicurezza e ad un piano di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori;
 - garantire la conoscibilità a tutto il personale ed a tutti i livelli delle mansioni e degli obblighi di ciascun soggetto in materia di salute e sicurezza, anche attraverso l'esposizione in bacheca aziendale.

Inoltre:

- i lavoratori possano comunicare direttamente al RSPP le anomalie riscontrate nel sistema di gestione della salute e sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008;
- i lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio/esecuzione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vigilano sull'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

Tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui al presente capitolo della Parte Speciale vengono sanzionati.

3.6 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

4 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

4.1 Le fattispecie di reato (art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001)

Il D. Lgs. n. 231/2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. III Direttiva Antiriciclaggio) ha introdotto nel *corpus* del Decreto l'art. 25-*octies*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La l. n. 186/2014 ha inoltre integrato il gruppo dei reati in esame con la nuova fattispecie di Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1), in vigore dal 1° gennaio 2015.

➤ art. 648 c.p.

Ricettazione

Risponde di tale reato chiunque, fuori dai casi di concorso, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

L'art. 648 c.p. si applica anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima di tale delitto precedente.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

La *ratio* della norma è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del "delitto" originario (non, dunque, una contravvenzione).

➤ art. 648 *bis* c.p.

Riciclaggio

Risponde di tale delitto, chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di riciclaggio del danaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- a) nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.
- b) nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Il dolo richiesto per la punibilità è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene, o dell'altra utilità.

➤ **art. 648 ter c.p.**

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Risponde di tale delitto chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis" contenuta nella disposizione in commento, consente la punibilità, per questo reato, solamente di chi non abbia commesso il reato principale, ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

➤ **art. 648 ter-1 c.p.**

Autoriciclaggio

Risponde di tale delitto chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo.

Fuori da tali casi, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La sostituzione, il trasferimento, l'impiego delle disponibilità illecite saranno punibili solo se costituiscono un ostacolo concreto alla identificazione della provenienza delittuosa dei beni; il richiamo alla concretezza assegna, quindi, una carica di offensività più pregnante alle modalità esecutive attraverso cui si realizza la condotta, dando, tuttavia, ampi margini di discrezionalità nella sua valutazione.

4.2 Attività sensibili

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, 648-ter 1, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Le aree di attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, come individuati all'esito dell'analisi effettuata, risultano essere le seguenti:

- gestione delle attività amministrative finanziarie, anche relative ai rapporti instaurati tra la Società e soggetti terzi esposti al rischio reati in materia di ricettazione e riciclaggio e rapporti infragruppo;

gestione delle attività commerciali, anche relative ai rapporti instaurati tra la Società e soggetti terzi a rischio reati in materia di ricettazione e riciclaggio.

4.3 Standard di controllo generali

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

I protocolli interni devono essere caratterizzati dai seguenti elementi:

SEPARATEZZA, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni"): il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA. Il sistema deve garantire che a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati, che i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e che tali poteri siano rispondenti alle responsabilità organizzative assegnate.

TRACCIA SCRITTA DI CIASCUN PASSAGGIO RILEVANTE DEL PROCESSO (c.d. "tracciabilità"). Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale e/o informatico su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli (anche *ex post*) che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D. Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

PROCEDURE/POLITICHE: devono essere previste procedure e norme formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento, in particolare, delle attività sensibili e le modalità di effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

In particolare, l'organigramma aziendale con gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante apposite presentazioni, rese disponibili a tutti i Dirigenti e Dipendenti.

4.4 Principi generali di comportamento

Il presente capitolo della Parte Speciale ha come obiettivo che tutti i Destinatari, ossia Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di MAVI S.r.l. nonché consulenti, Partner, Collaboratori – e, comunque, chiunque svolga, a qualsiasi titolo, attività con o per conto della Società – adottino condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Fermo restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nel presente capitolo della Parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento

relativi alle attività sensibili individuate, al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001.

Il presente capitolo della Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti e dei consulenti della società eventualmente coinvolti nei processi sensibili di:

- realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies);
- realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad ambienti criminali o comunque dediti al riciclaggio, al traffico di droga, all'usura, etc.;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di somme di denaro;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso o compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- acquistare, ricevere od occultare denaro o altre cose provenienti da delitto o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il presente capitolo della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico degli Amministratori, dei Dirigenti, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner e dei Collaboratori:

- di conoscere e rispettare le normative applicabili e le best practices nazionali e internazionali anche in materia di antiriciclaggio;
- di conoscere e rispettare le procedure aziendali e le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;
- in generale, di conoscere e rispettare la normativa applicabile all'attività che svolgono all'interno di MAVI S.r.l.;
- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne (con particolare attenzione a tutte le attività finalizzate all'acquisto o vendita di prodotti, alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e partner, etc.).

4.5 Presidi e controlli specifici

Oltre ai principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, alle regole generali elencate nel precedente paragrafo, devono essere osservati anche i seguenti principi di controllo specifici.

I protocolli aziendali devono prevedere:

- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio nel Codice Etico;
- determinazione di requisiti minimi e predefiniti in possesso dei fornitori e partner

commerciali/finanziari;

- fissazione di criteri di valutazione predefiniti delle offerte, almeno nei contratti standard;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, con riferimento all'acquisto di beni e servizi che non comportino una spesa di modico valore;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verifiche del rispetto delle soglie dei pagamenti in contanti, a qualsiasi titolo;
- l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale che svolge la propria attività in ambiti considerati esposti al rischio di riciclaggio;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- individuazione puntuale delle funzioni competenti al processo di incasso/pagamento secondo l'organizzazione gerarchica aziendale;
- individuazione di corrette modalità di archiviazione della documentazione relativa agli incassi e pagamenti;
- prevedere specifiche istruzioni applicative, in materia di identificazione, registrazione, conservazione delle informazioni e segnalazioni delle operazioni sospette;
- prevedere specifiche e corrette modalità di gestione in relazione alla percezione di utili.

4.6 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello (*sub* paragrafo 7.).

5 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

5.1 Le fattispecie di reato (art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001)

Il Legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D. Lgs. 231/2001 con l'emanazione della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", che introduce, nel corpus del Decreto, il nuovo art. 24-bis che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati informatici. L'articolo 24-bis è stato modificato dai D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016.

Tali reati verranno analizzati compiutamente nel presente capitolo in quanto devono essere presidiati nell'organizzazione di MAVI S.r.l. poiché, a seguito della *gap analysis* effettuata in fase di aggiornamento del Modello, sono risultati tra quelli astrattamente realizzabili.

➤ Art. 615-ter c.p.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

L'art. 615-ter c.p. punisce la condotta di chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, sempre che vi sia la querela della persona offesa.

Tale ipotesi delittuosa è aggravata ed il delitto è procedibile d'ufficio:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti sin qui illustrati riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, comunque, di interesse pubblico, la sanzione prevista per questo illecito è ulteriormente aggravata ed il delitto è procedibile d'ufficio.

➤ Art. 615-quater c. p.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

L'art. 615-ter c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al già menzionato scopo. Tale ipotesi delittuosa è aggravata se ricorre taluna delle seguenti circostanze:

- 1) se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della

qualità di operatore del sistema.

Tale norma ha come scopo la protezione della riservatezza delle comunicazioni e delle informazioni che sempre più frequentemente sono trasmesse attraverso i sistemi informatici o telematici.

➤ **Art. 615-*quinquies* c.p.**

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

L'art. 615-*quinquies* c.p. punisce la condotta di chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Scopo della norma è reprimere la diffusione dei c.d. virus informatici, causa di gravi danni ai sistemi telematici. Per "virus" si intende un programma che contiene istruzioni tali da consentire di essere eseguite indipendentemente dalla volontà di chi l'ha creato e che ha come funzione proprio il danneggiamento di dati e del sistema.

Il Decreto prevede che, in caso di commissione di detti delitti nell'interesse/vantaggio dell'ente, venga applicata la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

➤ **Art. 617-*quater* c.p.**

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

L'art. 617-*quater* c.p. punisce la condotta di chiunque:

a) fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe

b) rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Tali ipotesi delittuose sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è aggravata se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Per "comunicazione informatica" si intende qualsiasi scambio di dati avviene tra due o più sistemi informatici: si pensi al semplice scambio di e-mail, alle mailing list, ai forum, ai newsgroup o alle chat. Per poter parlare di intercettazione abusiva, è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali tale comunicazione è diretta, al fine di poter distinguere le comunicazioni a carattere privato, con quelle a carattere pubblico, per la quale non è ipotizzabile alcuna riservatezza (si pensi, per esempio, ai siti web).

➤ **Art. 617-*quinquies* c.p.**

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

L'art. 617-*quinquies* c.p. punisce la condotta di chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La pena è aggravata nei casi in cui il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

➤ **Art. 635-bis c.p.**

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi sensibili

L'art. 635-bis c.p. punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

➤ **Art. 635-ter c.p.**

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

L'art. 635-ter c.p. punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

➤ **Art. 635-quater c.p.**

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

L'art. 635-quater c.p. punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

➤ **Art. 635-quinquies c.p.**

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

L'art. 635-quater c.p. è integrato se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento.

buso della qualità di operatore del sistema.

➤ **Art. 491 bis c.p.**

Documenti informatici

Se alcuna delle falsità in atti previste dal Capo III del Titolo VII del Libro II del Codice penale riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Significativa, in tal senso è l'essenziale definizione di "documento informatico" fornita dall'art. 1, lettera p), del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) come "rappresentazione di

atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, definizione che ben si concilia, integra e guida l'interpretazione e qualificazione del bene stesso oggetto di tutela dell'art. 491-bis c.p.. In definitiva ad essere tutelati, sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali, anche a prescindere dai relativi supporti.

➤ **Art. 640-*quiquies* c.p.**

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

L'art. 640-*quiquies* c.p. punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il Legislatore, ampliando il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D. Lgs. n. 231/2001 con l'emanazione dell'art. 24-*bis*, intende tutelare il buon andamento dell'intero sistema economico, attraverso la tutela della sicurezza informatica. L'informatica oggi regge l'intero sistema di comunicazione, di registrazione e conservazione dei dati e il dato informatico è destinato a sostituire il dato cartaceo. Con i computer aziendali i dipendenti sono soliti compiere numerosi crimini informatici. I dipendenti, infatti, navigano ed operano su internet con meno timore, auspicando di non essere individuati. Il Legislatore, quindi, attraverso l'introduzione del citato art. 24-*bis*, intende evidenziare che il primo passo per rendere sicura la “rete” passa attraverso la sensibilizzazione delle aziende che devono evitare che attraverso le proprie larghe maglie possano essere compiuti crimini informatici.

➤ **Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105**

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

5.2 Attività sensibili

La vastissima diffusione degli strumenti informatici coinvolge oramai ogni tipo di Ente, rendendo sempre più concreta la possibilità che vengano commessi illeciti attraverso il loro utilizzo.

I reati informatici, tra l'altro, sono spesso collegati alla violazione di due ulteriori normative finalizzate, direttamente o indirettamente, alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei loro dati sensibili: la Legge n. 300/1970 e s.m.i. (c.d. Statuto dei Lavoratori) e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

MAVI S.r.l., nell'ambito dei reati informatici, ha individuato le seguenti

- Attività aziendali che prevedono l'utilizzo e/o l'accesso ad un sistema informatico;
- Attività aziendali che prevedono l'utilizzo e/o l'accesso a Internet.

È necessario, pertanto, che gli Enti presidino compiutamente l'utilizzo da parte dei dipendenti (e non) degli strumenti informatici messi a loro disposizione per l'espletamento dell'attività lavorativa, nel rispetto del trattamento della loro privacy e del corretto trattamento dei loro dati.

Specificatamente:

-
- devono essere indicate e formalizzate le modalità di utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione e, eventualmente, con quale modalità – preventivamente pubblicizzata nel sistema disciplinare – vengono effettuati i controlli;
 - è necessario prevedere delle prescrizioni da parte del datore di lavoro che specifichino le modalità di utilizzo interno della posta elettronica, della rete internet, delle password, etc. da parte dei lavoratori.

Per quanto riguarda i reati informatici, difatti, i rischi riguarderanno soprattutto l'area dei dati, comportamenti sleali o fraudolenti, azione di virus informatici, spamming, accessi esterni non autorizzati, la sottrazione di credenziali di autenticazione, intercettazione di informazioni in rete, ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto, sottrazione di strumenti contenenti dati, etc.

5.3 Principi generali di comportamento

Il presente capitolo della Parte Speciale ha l'obiettivo di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati informatici (art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001). Si fa riferimento, in ogni modo, non solo a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, ma anche a Collaboratori esterni e Partner, che dovranno essere considerati, nel loro insieme, Destinatari delle disposizioni del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità a:

- il presente Modello;
- le norme del Codice Etico;
- la Legge n. 300/1970 e s.m.i. (c.d. Statuto dei Lavoratori);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- quanto indicato da eventuali procure, deleghe e nomine privacy;
- quanto indicato dalle procedure aziendali e le altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati informatici, inoltre, richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo esistenti all'interno di MAVI S.r.l., nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione dei poteri di rappresentanza e delle responsabilità connesse.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, come sopra individuati, infine, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis* del Decreto.

5.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia di reati informatici, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere sorvegliati e gestiti attraverso specifici presidi e protocolli preventivi:

- le disposizioni, le procedure e le linee guida adottate da MAVI S.r.l. in relazione ai trattamenti dei dati personali, in conformità alla di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- le policy e procedure aziendali relative alla gestione della sicurezza dei sistemi informativi e della infrastruttura informatica;

-
- le disposizioni in materia di proprietà industriale e brevetti, i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque sul materiale protetto dal diritto d'autore.

5.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

6 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

6.1 Le fattispecie di reato (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

Il D. Lgs. n. 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa dell'ente, inserendo nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), ai sensi del quale in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

L'art. 22, comma 12-*bis*, del D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), in materia di "Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato", statuisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12 – ovvero, il fatto del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge, ovvero il cui permesso sia scaduto e non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato – sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* del Codice penale (ovvero, a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

Deve sussistere, pertanto, per la rilevanza della fattispecie incriminatrice quale reato-presupposto, almeno una delle suindicate condizioni.

Si tratta di un "reato proprio" (datore di lavoro) che, tuttavia, ha una portata piuttosto ampia ("chi occupa alle proprie dipendenze").

Per "datore di lavoro", difatti, secondo parte della giurisprudenza, non deve intendersi solo colui che procede alla stipulazione del contratto di lavoro con il cittadino extracomunitario, ma, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l'attività lavorativa deve essere svolta, potrà rientrare nel concetto di "datore di lavoro" cui fa riferimento l'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 non soltanto l'imprenditore o colui che gestisce professionalmente un'attività lavorativa organizzata, ma anche chi, pur non avendo provveduto direttamente e formalmente all'assunzione, si avvalga di tali lavoratori all'interno dell'azienda. Ciò è reso palese, secondo alcune pronunce giurisprudenziali, dal significato letterale delle parole utilizzate, ossia dal generico riferimento all'occupazione lavorativa ("chi occupa alle proprie dipendenze"), che prescinde dalla fase specifica e precipua dell'assunzione.

Ovviamente, in ossequio ai criteri di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse od a vantaggio dell'ente.

6.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

- Attività di reclutamento del personale, funzione di Risorse Umane;
- Svolgimento delle mansioni di Datore di Lavoro;

-
- Valutazione fornitori (che potrebbero “occupare” cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare per l’effettuazione di servizi o la fornitura di beni a MAVI S.r.l.).

6.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, al D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione) e s.m.i e, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto.

6.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia di “impiego” di cittadini di Paesi terzi, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;
- Procedura di selezione del personale;
- Valutazione preventiva dell’attendibilità professionale di eventuali soggetti terzi deputati alla selezione del personale;
- Verificare, nel caso di assunzione/occupazione di personale di nazionalità di paesi terzi, il possesso del permesso di soggiorno e, in particolare, delle tempistiche e condizioni di rinnovo dello stesso;
- Prevedere, nel caso di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti per l’acquisto di beni e servizi, precisi criteri per la valutazione dei fornitori (che potrebbero impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e richiedere l’espressa sottoscrizione di una clausola contrattuale che imponga che venga “utilizzato” solo ed esclusivamente personale in regola rispetto alle previsioni di legge e, se di nazionalità di paesi terzi, in possesso del permesso di soggiorno e di ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla legge.

MAVI S.r.l. deve adottare idonee misure di prevenzione del rischio di commissione dei reati in commento, proceduralizzando le attività di valutazione ed amministrazione delle risorse umane e dei fornitori e definendo i *form* della relativa documentazione a supporto.

6.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l’effettività del

Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

7 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

7.1 Le fattispecie di reato (art. 24-ter del D. Lgs. n. 231/2001)

L'art. 24 ter, d.lgs. 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive per l'ente che si rende responsabile di uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata.

➤ Art. 416-c.p.

Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

➤ Art. 416-bis c.p.

Associazione di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni

del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

➤ **Art. 416-ter c.p.**

Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

➤ **Art. 630 c.p.**

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

➤ **Art. 74 D.P.R. 309/90**

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del Codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

➤ **Legge 203/91**

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

➤ **Art. 407, co. 2 lett. a**

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

7.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione omaggi, spese e relativi rimborsi;
- Selezione fornitori e gestione approvvigionamenti.

7.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del Decreto.

7.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia di criminalità organizzata necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;

-
- Procedura di selezione del personale;
 - Valutazione preventiva dell'attendibilità professionale di eventuali soggetti terzi deputati alla selezione del personale;
 - Determinazione di requisiti minimi e predefiniti in possesso dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
 - Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, con riferimento all'acquisto di beni e servizi che non comportino una spesa di modico valore;
 - Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
 - Prevedere, nel caso di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti per l'acquisto di beni e servizi, precisi criteri per la valutazione dei fornitori.

MAVI S.r.l. deve adottare idonee misure di prevenzione del rischio di commissione dei reati in commento, proceduralizzando le attività di valutazione ed amministrazione delle risorse umane e dei fornitori e definendo i *form* della relativa documentazione a supporto.

7.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

8 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

8.1 Le fattispecie di reato (art. 25-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25 *bis*, d.lgs. 231/2001 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di falso nummario, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

➤ Art. 454-c.p.

Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

➤ Art. 453-*bis* c.p.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

➤ Art. 455-*ter* c.p.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

➤ Art. 457 c.p.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

➤ Art. 459 c.p.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

➤ **Art. 460 c.p.**

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

➤ **Art. 461 c.p.**

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

➤ **Art. 464 c.p.**

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

➤ **Art. 473 c.p.**

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

➤ **Art. 474 c.p.**

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

- Gestione del denaro contante;
- Gestione della cassa;
- Utilizzo delle marche da bollo.

8.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di falso nummario (art. 25-*bis*, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, e, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*bis* del Decreto.

8.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia di falso nummario, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;
- Obbligo di utilizzo di metodi di pagamento tracciabili (nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura o a mezzo di contanti, salvo che per spese particolarmente modiche di

cui, comunque, deve essere tenuta traccia circa l'importo ed il destinatario della somma, e ciò anche ai fini della relativa contabilizzazione);

- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.

MAVI S.r.l. deve adottare idonee misure di prevenzione del rischio di commissione dei reati in commento, proceduralizzando le attività di utilizzo dei contanti e di controllo dei flussi finanziari aziendali.

8.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

9 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

9.1 Le fattispecie di reato (art. 25-bis 1 del D. Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25 bis 1, d.lgs. 231/2001 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio.

➤ Art. 513-c.p.

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

➤ Art. 513-bis c.p.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

➤ Art. 514 c.p.

Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

➤ Art. 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

➤ Art. 516 c.p.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

➤ Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il

fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

➤ **Art. 517-ter c.p.**

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

➤ **Art. 517-quater c.p.**

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

9.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

- Gestione e vendita di isolatori sismici, giunti di dilatazione, apparecchi di appoggio e dispositivi di vincolo per strutture.

9.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, e, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre

disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*bis* 1 del Decreto.

9.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia di delitti contro l'industria e il commercio, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;
- Rispetto delle procedure di vendita.

9.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

10.1 Le fattispecie di reato (art. 25-*quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001)

L'art. 25 *quinquies*, d.lgs. 231/2001 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti contro la personalità individuale. Con riferimento al contesto nel quale opera MAVI, si ritiene congruo analizzare le sole seguenti fattispecie di reato:

➤ Art. 600-c.p.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

➤ Art. 601 c.p.

Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

➤ Art. 602 c.p.

Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

➤ Art. 603 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

10.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

- Attività di reclutamento del personale, funzione di Risorse Umane;
- Svolgimento delle mansioni di Datore di Lavoro;
- La gestione dei luoghi di lavoro;
- Le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- L'eventuale attività di sorveglianza sanitaria;
- Le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

10.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, al D. Lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione) e s.m.i e, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquies* del Decreto.

10.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia di delitti contro la personalità individuale, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;
- Procedura di selezione del personale;
- Procedure in materia di responsabilità sociale (SA8000);
- il D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza) e s.m.i e, in genere, le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definiti da Enti Locali (Regione, Province, Comuni), dallo Stato italiano e da organismi sovranazionali;
- tutte le norme contenute che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi;
- quanto indicato da eventuali procure e deleghe (rilasciate anche nell'ambito dell'attività sensibile della gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008);
- quanto indicato dalle procedure aziendali e le altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.;
- quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia di salute e sicurezza rilasciate alla Società.

10.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

11 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

11.1 Le fattispecie di reato (art. 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001)

➤ Art. 377-bis-c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

11.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, tutte le attività nelle quali, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce la persona (chiamata a rendere davanti alla autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

11.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi del reato di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, e, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*decies* del Decreto.

11.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia dei delitti di cui all'art.25-*decies*, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;
- Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

-
- Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata in Banca, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.
 - Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
 - L'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i già menzionati incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.
 - La Società vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
 - Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dalla Società medesima;
 - Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
 - Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità giudiziaria

11.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

12.1 Le fattispecie di reato (art. 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001)

➤ Art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

➤ Art. 171, legge n.633/1941 comma 3

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

➤ Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

➤ **Art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2**

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

➤ **Art. 171-ter legge n.633/1941**

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con

qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

- abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

- promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

➤ **Art. 171-septies legge n.633/1941**

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

➤ **Art. 171-octies- legge n.633/1941**

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

12.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti

- Utilizzo di applicati *software* in assenza del pagamento dei relativi diritti e/o licenze di terzi;
- Gestione dei sistemi informativi e telecomunicazione;
- Utilizzo di contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore, in assenza di specifici accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai già menzionati accordi.

12.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, e, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*novies* del Decreto.

12.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia dei delitti di cui all'art.25-*novies*, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;
- Divieto per tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà;
- Si richiede ai dipendenti di curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito dell'utilizzo di applicazioni software di terzi
- Per quanto attiene all'uso delle dotazioni informatiche è richiesto ai dipendenti di non duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore
- Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di iniziative promo- pubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore

12.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

13 REATI AMBIENTALI

13.1 Le fattispecie di reato (art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

➤ Art. 452-*bis* c.p.

Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

➤ Art. 452-*quater* c.p.

Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

➤ Art. 452-*quinquies* c.p.

Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

➤ Art. 452-*sexies* c.p.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

➤ **Art. 452-octies c.p.**

Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

➤ **Art. 727-bis c.p.**

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

➤ **Art. 733-bis c.p.**

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

➤ **Art. 1, 2, 3-bis e 6, Legge 150/92**

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette

➤ **Art. 137, D. Lgs 152/2006**

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi

dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

➤ **Art. 256, D. Lgs 152/2006**

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

➤ **Art. 257, D. Lgs 152/2006**

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

➤ **Art. 259, D. Lgs 152/2006**

Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

➤ **Art. 258, D. Lgs 152/2006**

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

➤ **Art. 452-quaterdecies c.p.**

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

➤ **Art. 452-quaterdecies c.p.**

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal già menzionato sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al già menzionato sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai già menzionati fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del già menzionato sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

➤ **Art. 279, D. Lgs 152/2006**

Sanzioni

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino

a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,)) chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

➤ **Art. 9, D. Lgs 202/2007**

Inquinamento colposo provocato da navi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

➤ **Art. 3, Legge 549/1993**

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

13.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione di rifiuti generati nello svolgimento delle attività caratteristiche dei siti aziendali (sede amministrativa e cantieri temporanei), anche tramite l'affidamento delle attività a società terze.

13.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*undecies*, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, e, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*undecies* del Decreto.

13.4 Presidi e controlli specifici

I rischi in materia dei delitti di cui all'art.25-*undecies*, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;
- Rispetto delle procedure adottate per la certificazione ISO 14001;
- Non violare la normativa che regola le attività di gestione dei rifiuti;
- Non realizzare condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- Non abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido

o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- Non miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- Non violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- Non falsificare / alterare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- Non effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti.

13.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

14 REATI TRIBUTARI

14.1 Le fattispecie di reato (art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001)

➤ Art. 2 D. Lgs 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

➤ Art. 3 D. Lgs 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

➤ Art. 8 D. Lgs 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

➤ Art. 10 D. Lgs 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

➤ **Art. 11 D. Lgs 74/2000**

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

➤ **Art. 4 D. Lgs 74/2000**

Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

➤ **Art. 5 D. Lgs 74/2000**

Omessa dichiarazione

1 È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

➤ **Art. 10-*quater* D. Lgs 74/2000**

Indebita compensazione

1 È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

14.2 Attività sensibili

MAVI S.r.l. ha individuato, quali attività sensibili, cioè come attività nel cui ambito può essere astrattamente commesso il reato di cui al presente capitolo della Parte Speciale, le seguenti:

- Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo;
- Gestione della fatturazione attiva;
- Gestione oneri deducibili;
- Gestione dell'IVA;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES;
- Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta;
- Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate.

14.3 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo della Parte Speciale è di fare in modo che tutti i soggetti che operano per MAVI S.r.l., nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente capitolo della Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*quinquesdecies*, del D. Lgs. n. 231/2001).

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del presente Modello.

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali in conformità al presente Modello, alle norme del Codice Etico, e, in genere, alle leggi, ai regolamenti, o agli altri provvedimenti in materia, nonché a quanto indicato da eventuali procure, deleghe, procedure aziendali ed altre disposizioni emesse da MAVI S.r.l.

È fatto divieto a tutti i Destinatari, infine, di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquesdecies* del Decreto.

14.4 Presidi e controlli specifici

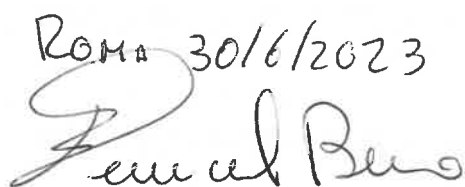
I rischi in materia dei delitti di cui all'art.25-*undecies*, che hanno rilevanza anche ai sensi del Decreto, necessitano di essere presidiati attraverso specifici presidi e protocolli:

- Adozione e diffusione di un Codice Etico e Comportamentale;

-
- Il bilancio deve essere redatto in conformità alla normativa vigente con chiarezza e rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio;
 - La trasmissione dei dati e delle informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole fasi e gli autori delle stesse; coloro che forniscono dati e notizie rilevanti ai fini della redazione del bilancio sono tenuti a dichiarare per iscritto la completezza e la veridicità dei dati. Il progetto di bilancio, prima della sua approvazione, deve essere tempestivamente messo a disposizione dell'Organo Amministrativo e deve essere oggetto di esame da parte della Società di revisione; a tale riunione, può partecipare anche l'Organismo di Vigilanza;
 - La contabilità è tenuta in conformità alle normative applicabili; le poste e gli impegni devono essere correttamente riportate nei libri contabili; i parametri di valutazione delle poste devono essere espressi con chiarezza e corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate. Le procedure relative ai controlli contabili assicurano la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi;
 - Controlli e verifiche da parte del revisore legale dei conti.
 - Controlli e verifiche da parte del consulente fiscale.

14.5 Il sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e al Codice Etico di MAVI S.r.l. ha lo scopo di rendere efficace e garantire l'effettività del Modello stesso. Per la violazione di quanto previsto nel presente capitolo della Parte Speciale, si rinvia al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio della Parte Generale del presente Modello.

Roma 30/6/2023


MAVI Srl

Via Michelangelo Peroglio, 15

00144 Roma

C.F. e P.IVA 15012641005